

**E.G.A.M.**

**ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DEL MOLISE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**Relazione ex art. 34, D.L. 179/2012, in merito alla scelta della modalità di gestione e affidamento del S.I.I. da parte di EGAM**

**Campobasso, 29.06.2022**

**RELAZIONE EX ART. 34 DEL D.L. N. 179/2012 IN MERITO ALLA SCELTA DELLA  
MODALITÀ DI GESTIONE E AFFIDAMENTO DEL S.I.I. DA PARTE DI EGAM**

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio Idrico Integrato
Ente affidante	EGAM
Tipo di affidamento	Contratto di servizio (Convenzione ex art. 151 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii)
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società consortile a responsabilità limitata
Durata del contratto	30 anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Ambito Territoriale Ottimale Regionale

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	CARMINE RUSCETTA
Ente di riferimento	EGAM
Area/servizio	PRESIDENTE
Telefono	339.7986972
Email	rusce@tiscali.it
Data di redazione	29/06/2022



## A. PREMESSA

L'art. 34, c.20, D.L.18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dispone che *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*.

L'art 3 bis, comma 1bis D.L. 138/2011, convertito in legge e s.m.i. ha chiarito il contenuto della relazione prodromica all'affidamento, ex comma 20, articolo 34, D.L. 179/2012 prevedendo in particolare che la relazione: dovrà essere effettuata dagli enti di governo degli ambiti; dovrà essere motivata in ordine alle ragioni sottese alla scelta della forma di gestione con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio; dovrà comprendere un piano economico-finanziario, asseverato e da aggiornare ogni triennio, contenente la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

Con la presente relazione l'Ente affidante ottempera alle succitate norme.

Oggetto dell'affidamento è il servizio idrico integrato, come definito dal D.Lgs.152/2006 e dalle norme di regolazione emanate dall'Authority nazionale di regolazione, nell'Ambito Territoriale Ottimale del Molise, corrispondente all'intero territorio regionale.

L'ente affidante il servizio è Ente di Governo dell'Ambito del Molise come definito dalla l.r. 22 aprile 2017, n. 4, che procederà all'affidamento secondo le previsioni, le funzioni e i poteri ad esso attribuiti dalle normative vigenti e in particolare in forza dell'art. 3-bis, co. 1-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e dell'art.149-bis del D.Lgs.152/2006.

Ai sensi della citata normativa, e con specifico riferimento al servizio idrico integrato, oggetto dell'affidamento, si rende dunque necessario procedere all'esplicitazione:

- 1) delle ragioni per cui l'EGAM intende procedere all'affidamento diretto in regime in house providing in favore di GRIM S.c.a.r.l.;
- 2) della sussistenza dei requisiti previsti dell'ordinamento europeo per la forma di affidamento in-house prescelta;
- 3) dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

Alla presente Relazione è allegato il Piano Economico-Finanziario asseverato così come richiesto dall'art. 3- bis, co. 1-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall'art. 1, co. 609, lett. a) della Legge di Stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190) che prevede che la relazione di cui al dall'art. 34, co. 20, D.L. n. 179/2012 debba comprendere *“un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di*

*affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio".*

Costituiscono, altresì, elementi essenziali della presente Relazione, lo Schema di Convenzione redatto ai sensi della deliberazione ARERA n.656/2015/R/IDR, il Piano degli Interventi, il Modello organizzativo-gestionale, il Piano Tariffario e il Piano economico-finanziario (PEF) redatti secondo le deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR e n.918/2017/R/IDR.

In esito al lavoro di approfondimento e verifica svolto con la presente Relazione si può in conclusione evidenziare che sono presenti tutti i motivi e le ragioni tecniche, economiche e finanziarie, di convenienza per l'utenza e per la gestione del servizio idrico integrato, nonché il rispetto dei criteri stabiliti dalle normative nazionali (D.Lgs.50/2016) per confermare l'affidamento secondo la modalità *in-house* quale modulo di gestione congruente e idoneo per l'Ambito regionale del Molise.

Sempre in base all'analisi svolta con la presente relazione si è verificata la rispondenza della scelta dell'affidamento in house della gestione agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di economicità, di qualità del servizio, di benefici per la collettività e di ottimale impiego delle risorse pubbliche, nonché l'esistenza – ai sensi del D.Lgs.50/2016, art.5 - in capo ad GRIM S.c.a.r.l. dei requisiti per l'affidamento in house costituiti dalla totale partecipazione pubblica, dalla prevalenza dell'attività a favore degli Enti controllanti e dal c.d. controllo analogo congiunto, requisiti dei quali dovrà essere verificata la permanenza per tutta la durata dell'affidamento della gestione.

Il piano economico-finanziario redatto sulla base degli investimenti programmati per la durata dell'affidamento, e in base al modello gestionale operativo di GRIM, è sostenibile e in equilibrio economico finanziario, ed è stato asseverato da operatore competente ai sensi della normativa prevista. Si può quindi affermare che la scelta della modalità di gestione *in-house* effettuata dai Comuni e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato a GRIM - oggetto di analisi e verifica con la presente Relazione e sostanziato dagli strumenti di pianificazione predisposti dall'Ente d'Ambito del Molise – risulta fornire tutte le garanzie con riferimento quanto prescritto dall'art.34 c.20 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

La presente relazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, oltre che sul sito "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Bandi di Gara e Contratti".

La presente Relazione sarà quindi trasmessa all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (art. 13, c.25- bis, D.L. 145/2013).

L'ipotesi di affidamento in-house deve tener conto della normativa vigente e, nello specifico, dell'art.4 del Codice dei contratti pubblici (CCP), che rappresentando una norma di applicazione generale, dispone che: *"L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica"*.

La scelta di procedere ad un affidamento in-house da parte di un'Amministrazione deve pertanto sempre rimanere ancorata al rispetto dei criteri formali di matrice comunitaria e degli obblighi e alle norme di applicazione generale in tema di servizi pubblici locali e di contratti pubblici. Sul piano dei requisiti formali, si osserva che l'art. 149 bis (introdotto dall'art. 7 del D.L. 133/2014 e modificato dall'art 1 comma 615 della L 190/2014) stabilisce che *"l'ente di governo dell'ambito, nel*

*rispetto del piano d'ambito di cui all'art. 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale".*

Le Amministrazioni competenti possano affidare direttamente la gestione di un servizio pubblico ad una società sulla quale esercitano un controllo analogo a quello che esercitano sulle proprie strutture. Indici significativi della sussistenza del controllo analogo si rinvencono ne: il livello di rappresentanza in seno agli organi d'amministrazione, di direzione o vigilanza, le disposizioni degli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione.

Ai fini dell'integrazione del "controllo analogo" non è richiesto il requisito della "partecipazione totalitaria" del socio pubblico, ma l'impresa deve essere soggetta ad un'influenza pubblica dominante che sussiste in considerazione di altri criteri. Trattasi di una summa degli indici elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, aventi quindi una portata meramente esemplificativa; decisivo, infatti, al fine di stabilire la sussistenza del controllo analogo è il riscontro in concreto della sussistenza di un'influenza pubblica dominante e di un controllo effettivo sulle decisioni fondamentali della società. Con riferimento agli oneri motivazionali, la normativa (art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011 n. 138) stabilisce che la scelta di procedere ad un affidamento in-house di un servizio pubblico locale deve essere motivata sulla base di una apposita relazione illustrativa, redatta dal soggetto affidante che illustri e dimostri i requisiti formali nonché le motivazioni sostanziali.

Con riferimento a questo secondo aspetto occorre far emergere le motivazioni rispetto agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Parte integrante della relazione è il piano economico-finanziario con la proiezione, per l'intera durata dell'affidamento, di costi e ricavi, investimenti e relativi finanziamenti, specificando peraltro, trattandosi appunto di affidamento in-house, l'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio.

## **B. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

In via preliminare, si ritiene opportuno ricostruire il contesto normativo in cui si inquadra il Servizio Idrico Integrato con riferimento a:

- disciplina europea;
- normativa nazionale (trasversale e settoriale);
- normativa regionale.

Per comprendere al meglio il settore idrico è indispensabile sviluppare l'analisi a partire dal quadro normativo di riferimento. Il sistema di regole definisce infatti gli aspetti legati al sistema di *governance*, al tema dell'affidamento del servizio nonché dell'organizzazione dello stesso.

Il sistema di *governance* del settore idrico è "multi-livello":

- A. L'Unione Europea ha emanato diverse direttive in materia di acque e protezione ambientale e promuove il rispetto delle norme sulla concorrenza nell'organizzazione dei servizi di interesse economico generale.
- B. Il Ministero dell'Ambiente determina gli indirizzi generali della politica idrica del Paese e le norme per il buon funzionamento del settore.
- C. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge le funzioni che riguardano la regolazione e il controllo dei servizi idrici (a titolo non esaustivo: definizione dei costi ammissibili; criteri per la determinazione delle tariffe; competenze in tema di qualità del servizio; verifica dei piani d'ambito; predisposizione delle convenzioni tipo per l'affidamento del servizio).
- D. Le Regioni, recependo la normativa nazionale, attraverso legge regionale delimitano gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) e scelgono le modalità di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito.
- E. Gli Enti Locali compresi in un unico Ambito costituiscono l'Ente di Governo d'Ambito (EGA) che si pone quale ente di regolazione locale tra il gestore del servizio, gli utenti e l'ARERA.

A livello sovranazionale il Parlamento e il Consiglio europeo hanno definito attraverso proprie direttive il quadro d'azione generale in materia di tutela delle acque (Direttiva 2000/60/CE), di raccolta e depurazione delle acque reflue (Direttiva 91/271/CEE), così come di qualità minima delle acque destinate al consumo umano (Direttiva 98/83/CE). Direttive che fissano obblighi che gli Stati membri devono rispettare, per il tramite degli operatori del servizio idrico. Ha inoltre sancito i principi che devono informare la determinazione delle tariffe negli Stati membri, ovvero "l'integrale copertura dei costi" e "chi inquina paga", e le forme ammesse per l'affidamento del servizio (Direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE).

## B.1 Normativa europea

Nel diritto europeo il Servizio Idrico Integrato (SII) rientra nella nozione di "*servizio di interesse economico generale*" (SIEG) la cui disciplina fondamentale è stata originariamente elaborata con riferimento ad alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali trasporti, servizi postali, energia e comunicazione.

Tra le fonti più significative si richiamano:

- il Libro bianco sui servizi di interesse generale del 12 maggio 2001, COM (2004), ove si precisa che "*nell'Unione i servizi di interesse generale rimangono essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e salvaguardare la competitività dell'economia europea. I cittadini e le imprese hanno il diritto di pretendere l'accesso a servizi di interesse generale di alta qualità e a prezzi abbordabili in tutta l'Unione europea*";
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 36 rubricato "Accesso ai servizi d'interesse economico generale" secondo cui "*al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea*";

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: art. 14 secondo cui *"..in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi"*. Art. 106 *"Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione..."*. A tale scopo è utile richiamare quanto individuato in ambito di ordinamento europeo in ordine al rispetto della disciplina in materia di "Aiuti di Stato", con particolare riferimento ai requisiti "cristallizzati" dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza "Altmark" della del 24 luglio 2003 (Cfr. C-280/00. Sentenza della Corte del 24 luglio 2003);
- le direttive europee relative ad appalti pubblici e servizi (Direttiva 2014/24/UE e Direttiva 2014/25/UE) e la direttiva concessioni 2014/23/UE.

Il diritto europeo, le cui previsioni hanno fortemente influenzato nel corso del tempo tanto la normativa quanto la giurisprudenza nazionale in materia di affidamento delle concessioni di servizi pubblici, reca alcune regole fondamentali in materia di SIEG, categoria definitoria che corrisponde, sul piano nazionale, a quella dei servizi pubblici a rilevanza economica e nel cui novero figura il servizio idrico integrato, per costante giurisprudenza costituzionale e per le stesse previsioni del diritto europeo.

Si veda, al riguardo, il considerando numero quindici della direttiva 2000/60/CE, ove si afferma che *"La fornitura idrica è un servizio d'interesse generale"* e si richiama altresì la comunicazione della Commissione COM (281) 1996 relativa a *"I servizi di interesse generale in Europa"*. Tale affermazione determina un rinvio dinamico della disciplina del settore idrico alla progressiva definizione di un quadro generale di regole comunitarie destinate a regolare i servizi di interesse generale.

Tali regole, peraltro, hanno trovato una codificazione in atti di diritto comunitario derivato – con l’emanazione della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 marzo 2014 – risultando per decenni costituite dalle sole disposizioni contenute nei trattati e, soprattutto, nell’interpretazione che di esse ha dato la Corte di Giustizia in sede giurisprudenziale.

I SIEG sono disciplinati anche dal Protocollo allegato al Trattato di Lisbona, che introduce per la prima volta espressamente tale nozione nel diritto Europeo primario. Come esplicitato dalla Commissione Europea nella Comunicazione interpretativa che accompagna il citato Protocollo sui

SIEG, l'elemento strutturale di tali servizi consiste nella circostanza che questi sono soggetti alle norme del Trattato in materia di mercato interno e concorrenza, proprio in virtù del fatto che tali attività rivestono carattere economico.

## B.2 Normativa nazionale

Per ciò che riguarda la normativa nazionale, il settore è stato interessato negli ultimi anni da grandi cambiamenti. Dopo la legge Galli (L.36/1994) che aveva avviato un processo di riforma mai completamente entrato a regime, il D.Lgs.152/2006 (c.d. Codice ambiente) che ha abrogato la Legge Galli, ha confermato l'organizzazione del servizio idrico sulla base di ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni. La dimensione "minima" degli ATO è rinvenibile nella Legge 244/2007 (c.d. Legge finanziaria 2008), che — nel perseguire le finalità di "riduzione dei costi" — dispone la "*valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali*" (art 2, comma 38, lettera a). Occorre fare riferimento al citato D.lgs. 152/2006, quale fonte di riferimento in materia ambientale che, agli artt. da 141 a 176, tratta l'intera disciplina del servizio idrico integrato, definito dall'articolo 141, come "*l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue*".

Il Codice Ambiente attribuisce le funzioni di "*organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo*" agli Enti Locali: queste attività dovevano essere esercitate "attraverso l'ente di governo dell'ambito" (articolo 142, comma 3 del D.Lgs. 152/2006).

A seguito della soppressione (ad opera dell'art 2, comma 186-bis della Legge 191/2009) delle Autorità d'ambito territoriali ottimali e dell'abrogazione dell'articolo 148, Codice ambiente, è stato demandato alle Regioni il compito di procedere all'attribuzione delle funzioni "già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza".

Il successivo art. 149 impone che i servizi idrici i servizi idrici siano "*organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni*".

La necessità di organizzazione e gestione dei servizi idrici con riferimento ad ambiti territoriali di dimensioni sovracomunali, inoltre, può essere tratta dall'art 3 bis, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 il quale prevede che: "*A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012*".

Per quanto attiene alla competenza all'affidamento della gestione del SII, vanno richiamati gli artt. 147 e 149-bis D.Lgs. 152/2006 ai sensi dei quali ogni attribuzione al riguardo è assegnata ai Comuni che sono tenuti al relativo esercizio obbligatoriamente in forma associata, attraverso l'ente di governo dell'ambito (EGATO).

In particolare, l'art. 149-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 dispone che "*L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'art. 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di*

*rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale."*

A tale ultimo proposito e con specifico riferimento alla modalità di affidamento del S.I.I. prescelta dall'EGAM (ovvero la gestione in house), è opportuno richiamare l'obbligo di motivazione rafforzata imposto dall'art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, laddove stabilisce che *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*.

Sul punto, va precisato che il Consiglio di Stato, con le ordinanze di remissione n.138 del 7 gennaio 2019 e n. 293 del 14 gennaio 2019 e n. 296 del 15 gennaio 2019, ha sollevato dei dubbi sulla compatibilità dalla disciplina nazionale con il principio di libertà delle scelte organizzative delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto l'art. 192 del Codice dei contratti pubblici e l'art. 4 e 5 del Testo unico delle società a partecipazione pubblica, subordinano il ricorso agli affidamenti *in house* al riscontro di condizioni più stringenti di quelli prescritti dalle direttive europee (cfr. considerando § 5 Direttiva 2014/23 UE e 2014/24 UE e art. 12 par. 3 della Direttiva 2014/24 UE).

Tuttavia, con ordinanza della Corte di Giustizia UE, Sez. IX, 6 febbraio 2020, nelle cause riunite C-89/19 e C-91/19, è stato chiarito che la disciplina nazionale non contrasta con i principi dell'ordinamento europeo; sicché, i vincoli imposti dalla disciplina nazionale devono ritenersi legittimi e cogenti.

Ancora più di recente la Corte costituzionale (sentenza n. 100/2020) ha evidenziato che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, ha ribadito che dal principio di libera autorganizzazione delle autorità pubbliche (di cui al quinto considerando della direttiva 2014/24/UE e all'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) discende la "libertà degli Stati membri di scegliere il modo di prestazione di servizi mediante il quale le amministrazioni aggiudicatrici provvederanno alle proprie esigenze" e, conseguentemente, quel principio «li autorizza a subordinare la conclusione di un'operazione interna all'impossibilità di indire una gara d'appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all'operazione interna".

La giurisprudenza più recente si è quindi attestata sui medesimi principi, confermando che *"L'articolo 192, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 colloca senz'altro «gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all'amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento» (così, C.d.S., Sez. V, ordinanza n. 138/2019)"* (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 8 aprile 2021, n. 329).

### B.3 Normativa regionale

Per quanto concerne la normativa regionale nella presente sezione vengono richiamate le disposizioni legislative regionali in materia di servizio idrico integrato, e, nello specifico:

- La Legge Regionale n.31 del 2 settembre 1980 di istituzione dell'ERIM con cui venivano trasferiti in capo a tale Ente le opere già realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e quelle di cui all'art.6 della Legge 2 maggio 1976, n.183 relative alle opere di captazione, raccolta e distribuzione con acquedotti nella Regione Molise
- La Legge Regionale n.5 del 3 febbraio 1999 di attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n.36, con cui veniva delimitato un unico ambito territoriale ottimale per la gestione del SII
- La Legge Regionale n.37/1999, successivamente integrata e modificata dalla Legge Regionale n.21/2002, con cui si disponeva il subentro dell'Azienda Speciale Molise Acque in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ERIM
- La legge Regionale n. 1 del 27 gennaio 2016 "Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali"
- La Legge Regionale n.4 del 22 aprile 2017 "Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione dell'Ente di Governo dell'ambito del Molise (EGAM)" con cui veniva istituito l'EGAM in luogo della soppressa Autorità d'Ambito, ferme restando le competenze attribuite a Molise Acque e a cui veniva attribuita la facoltà di partecipazione alla società in house, in caso di scelta di tale forma di gestione del servizio, previa approvazione di specifico accordo preliminare che l'Azienda Speciale Molise Acque avrebbe dovuto sottoporre all'approvazione della Giunta per eventuali osservazioni e direttive.

Inoltre si riportano di seguito gli atti amministrativi adottati propedeutici all'affidamento del servizio ed in particolare:

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 105 del 3 novembre 2017 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario dell'EGAM
- Delibera del Comitato d'Ambito dell'EGAM del 5 ottobre 2018 con la quale è stato costituito il Comitato d'Ambito
- Decreto del Commissario straordinario dell'EGAM n. 2 del 27 settembre 2021 con il quale è stato adottato lo statuto dell'Ente
- Delibera del Comitato d'Ambito dell'EGAM del 2 ottobre 2021 con la quale è stato ratificato lo statuto dell'Ente ed eletto il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato
- Delibera del Comitato d'Ambito dell'EGAM n. 2 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato adottato il Piano d'Ambito
- Delibera del Comitato d'Ambito dell'EGAM n. 4 del 28 febbraio 2022 con la quale è stata scelta la forma dell'affidamento diretto (c.d. "in house") della gestione del servizio idrico integrato sull'intero territorio della regione Molise
- Delibera del Comitato d'Ambito dell'EGAM n. 6 del 5 aprile 2022 con la quale è stato adottato approvato lo statuto della società *in house* GRIM Gestione Risorse Idriche Molisane società consortile a responsabilità limitata (d'ora in avanti anche GRIM S.c.a.r.l.).
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 10 giugno 2022 è stata approvata la bozza dell'accordo preliminare ex art. 11, comma 2, l.r. n. 4/2017 predisposto dall'Azienda Speciale regionale Molise Acque
- Atto costitutivo e statuto sociale approvati in data 24 giugno 2022
- Schema convenzione di gestione tra EGAM e società affidataria GRIM S.c.a.r.l.



#### B.4 Normativa in materia di “Controllo analogo”

In base alla disciplina vigente gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici, incluso il servizio idrico integrato attraverso le modalità previste dalla disciplina europea di riferimento, ovvero:

- affidamento con gara della concessione pluriennale del SII (concorrenza per il mercato)
- affidamento a società partecipata in seguito a gara a doppio oggetto, che prevede la concessione del servizio e la cessione di quote del capitale a soggetto industriale, coinvolto nella gestione stessa del servizio
- affidamento a società controllata secondo il principio dell’in house providing, modalità ampiamente prevista in UE, oggi tornata a non essere più considerata una modalità residuale anche per l’ordinamento italiano.

Con specifico riferimento all’affidamento *in house*, si riporta l’iter giurisprudenziale seguito dal Consiglio di Stato relativamente al modello dell’*in house providing*, come richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, del 24 ottobre 2017 n. 4902.

*“i) Stante l’abrogazione referendaria dell’art. 23 bis D.L. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4 del D.L. n. 238/2011 [...] è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; mentre con l’art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 197 sono venute meno le ulteriori limitazioni all’affidamento in house contenute nell’art. 4, comma 8, del predetto D.L. n. 238 del 2011 (così sez. VI, 11 febbraio 2013 n. 762);*

*ii) A sua volta la sez. V (22 gennaio 2015 n. 267) ha non solo ribadito la natura ordinaria e non eccezionale dell’affidamento in house, ricorrendone i presupposti, ma ha pure rilevato come la relativa decisione dell’amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità, manifesta;*

*iii) di recente, la stessa sez. V (18/07/2017 n. 3554) ha rafforzativamente richiamato la chiara dizione del quinto “considerando” della direttiva 2014/24/UE laddove si ricorda che “nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”.*

Con riferimento alla necessità di effettuare un confronto tra l’opzione “in house” e le altre due (società mista o gara) si richiama lo stesso Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2014 n. 4599, che afferma che la scelta dell’affidamento diretto in house *“costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà, ovvero non sia fondata su un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti”*

In ragione della forma di affidamento prescelta dall’EGAM con delibera del Comitato d’Ambito n. 4 del 28 febbraio 2022, è opportuno esaminare nel dettaglio la disciplina in materia di affidamenti in house, partendo dalla previsione di cui all’articolo 5, comma 1, del cd. “Codice dei contratti pubblici” che definisce i parametri affinché un ente pubblico possa affidare

“direttamente” ad un organismo *in house* un determinato servizio senza la necessità di dover ricorrere al mercato. In particolare, tale articolo stabilisce che:

- (i) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- (ii) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice;
- (iii) nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

L'articolo 5 prevede, oltre al c.d. *in house* di tipo tradizionale (art.5, comma 1), anche altre forme di *in house*<sup>1</sup>:

- **in house a cascata** (articolo 5, comma 2), forma che si caratterizza per la presenza di un controllo analogo indiretto in quanto “tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo”. Secondo tale articolo è ammissibile un affidamento diretto nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo analogo su un ente che, a sua volta, esercita lo stesso controllo sull'organismo *in house*, con il quale l'amministrazione aggiudicatrice non ha alcuna relazione diretta;
- **in house frazionato o pluripartecipato** (art. 5, comma 4) secondo il quale l'affidamento diretto è consentito anche in caso di controllo congiunto che si realizza allorquando vengano soddisfatte congiuntamente tutte le seguenti condizioni:
  - a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare anche più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
  - b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
  - c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
- **in house verticale “invertito” o “capovolto”** (art. 5, comma 3) quando il soggetto controllato, essendo a sua volta amministrazione aggiudicatrice, affida un contratto al soggetto controllante senza procedura di evidenza pubblica. In tale fattispecie si verifica una sorta di bi-direzionalità dell'*in house*. La giustificazione a tale possibilità di affidamento diretto risiede nel fatto che, mancando una relazione di alterità, i rapporti tra i due soggetti sfuggono al principio di concorrenza qualunque sia la “direzione” dell'affidamento;
- **in house “orizzontale”** (art. 5, comma 3) che implica, invece, l'esistenza di tre soggetti; un soggetto A aggiudica un appalto o una concessione a un soggetto B, e sia A che B sono controllati da un altro soggetto C. Non vi è quindi alcuna relazione diretta tra A e B,

<sup>1</sup> Consiglio di Stato, Sez. I, 7 maggio 2019, parere n.1389.

ma entrambi sono in relazione di *in house* con il soggetto C, che controlla sia A che B. In tal caso, l'amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo analogo su due operatori economici distinti di cui uno affida un appalto all'altro.

Si riportano di seguito gli indirizzi esegetici più significativi in tema di controllo analogo e controllo analogo congiunto, tenendo presente che:

- il controllo analogo consiste *"in una forma di eterodirezione della società, tale per cui i poteri di governance non appartengono agli organi amministrativi, ma al socio pubblico controllante che si impone a questi ultimi con le proprie decisioni"* (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6460/2020);
- la sussistenza del controllo analogo *"va verificata non rispetto a tutte le Amministrazioni socie, ma in rapporto alla singola Amministrazione che affida il servizio alla società partecipata, avuto riguardo all'entità della sua partecipazione, alla composizione della compagine sociale in quel momento, all'esistenza di patti parasociali"* (TAR Lombardia Brescia, Sez. I, 23 marzo 2021, n. 280).

Con riferimento alla partecipazione minima alla compagine societaria da parte di ogni singola amministrazione, la Corte di Giustizia, nel 2007, ha ritenuto soddisfatta la condizione dello svolgimento del controllo analogo anche da parte di una Amministrazione che deteneva una quota pari allo 0,25 per cento del capitale sociale della società *in house*<sup>2</sup>.

Tale principio si può ritenere riconfermato anche dal giudice amministrativo, il quale ha affermato che, ai fini dell'affidamento *in house* di un servizio, non è necessario il possesso da parte dell'Amministrazione affidante di una quota minima del capitale sociale dell'ente affidatario (cfr., Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2599/2018).

Allo stesso tempo, in caso di partecipazione oggettivamente irrisoria, lo stesso Consiglio di Stato ha indicato la necessità di prevedere strumenti (anche in deroga alle regole di diritto comune, ex articolo 16, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016), affinché alla modestia della partecipazione non corrisponda una debolezza sia assembleare che amministrativa. Gli strumenti individuati devono permettere il rafforzamento dell'azione collettiva delle singole Amministrazioni partecipanti, garantendo loro di incidere sulle decisioni più rilevanti della vita e dell'azione societaria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 578/2019; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1564/2020).

Le Linee Guida ANAC n. 7/2017 hanno individuato una serie di parametri per facilitare il riscontro del "controllo analogo" rispetto ad organismi *in house*, chiarendo che lo stesso si realizza con la sussistenza, in capo all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore, di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto comune. Tali poteri devono essere previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o da appositi accordi tra le amministrazioni partecipanti<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Corte di giustizia, sentenza 19 aprile 2007, in causa C-295/05, Asemfo, punti 59-61.

<sup>3</sup> Linee guida n. 7, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017.

In particolare, l'ANAC individua tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative:

a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso:

la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc.

b) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso:

la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;

la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house;

la previsione di controlli ispettivi;

il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.

c) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva. Precisa l'ANAC nelle citate Linee Guida n. 7 che, a titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati:

- I. il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- II. l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;
- III. l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società - nel nostro caso dall'ente - in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

- IV. il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;
- V. la disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico.

La Corte di Giustizia ha rilevato che possono essere considerati validi strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto (unitamente ai patti parasociali)<sup>4</sup>, organi speciali come i Comitati unitari e i Comitati tecnici al ricorrere di due concorrenti condizioni<sup>5</sup>, ovvero, che:

- a. in essi ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante e che le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità;
- b. siano previsti poteri di controllo e di gestione tali da restringere l'autonomia decisionale del consiglio di amministrazione imponendo indirizzi e prescrizioni, nonché prevedendo poteri consultivi preventivi.

Nel caso di GRIM S.c.a.r.l. che costituisce una società in house il controllo analogo è disciplinato sia da alcune disposizioni dello statuto, sia da una regolamentazione generale introdotta nell'atto costitutivo che obbliga tutti i Comuni soci a stipulare, entro e non oltre 60 giorni dalla costituzione della società in house providing, una apposita Convenzione ex art. 30, d. lgs. N. 267/2000.

Detta Convenzione, la cui bozza è stata allegata all'atto costitutivo, risulta perfettamente in linea con le prescrizioni richiamate nel presente paragrafo.

Più nel dettaglio, la Convenzione (art. 3.1.) prevede che il controllo analogo congiunto da parte dei soci Enti locali su GRIM S.c.a.r.l. sia esercitato tramite il Comitato Unitario per il controllo analogo, sotto forma di:

- a) un «controllo ex ante», esercitato attraverso:
  - la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l'*in house providing*, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
  - la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc.
- b) un «controllo contestuale», esercitato attraverso:
  - la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
  - la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;



---

<sup>4</sup> Corte di Giustizia, sentenza 29 novembre 2012 nelle cause C-182/11 e 183/11 Econord.

<sup>5</sup> Corte di Giustizia, sentenza 10 settembre 2009 nella causa C-573/07 Sea.

- la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house;
  - la previsione di controlli ispettivi;
  - il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.
- c) un «controllo *ex post*», in fase di approvazione del rendiconto, esercitato dando atto dei risultati raggiunti dalla Società *in house* e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva, nonché vigilando in merito al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
  - esercizio da parte dell'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;
  - attribuzione all'ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;
  - vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;
  - disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte dei soci pubblici.

Più nel dettaglio il Comitato Unitario per il controllo analogo, esplica i suoi compiti esercitando le seguenti attribuzioni:

- 1) esprime (entro 30 giorni dalla trasmissione da parte dei competenti organi di GRIM S.c.a.r.l. ) parere obbligatorio vincolante in merito al piano annuale di gestione dei servizi affidati piano industriale e di ogni altro eventuale documento di tipo programmatico;
- 2) esegue il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, economicità, puntualità, regolarità, raggiungimento degli standard di servizio e redditività della gestione; a tale scopo il Consiglio di Amministrazione di GRIM S.c.a.r.l. predispone e trasmette, entro il 31 ottobre di ogni anno, una Relazione contenente gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi al primo semestre di esercizio;
- 3) verifica, prima dell'Assemblea ordinaria che approva il bilancio di esercizio, lo stato di attuazione annuale delle attività, anche in relazione a tutti gli aspetti indicati al precedente punto 2), esprimendo il relativo parere vincolante; a tal fine il Consiglio di Amministrazione di GRIM S.c.a.r.l. trasmetterà al Comitato la necessaria documentazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea;
- 4) formula indirizzi strategici relativi alla gestione del servizio;
- 5) svolge audizioni, con cadenza almeno semestrale, del Legale Rappresentante di GRIM S.c.a.r.l. o di personale dallo stesso appositamente delegato che riferirà circa la gestione

del Servizio Idrico Integrato affidato alla società e sull'andamento generale della società stessa (art. 3.2. della Convenzione ex art. 30, d. lgs. N. 267/2000).

I comuni soci di GRIM S.c.a.r.l. hanno dunque delineato l'Organo Collegiale quale "*sede di informazione, consultazione e discussione circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società nonché di coordinamento e verifica in merito alle linee di indirizzi impartiti alla stessa di monitoraggio sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica nonché della legislazione pubblicistica, tra cui espressamente si richiama, tra le altre, quella in materia di anticorruzione e trasparenza vigente, a cui la Società stessa è assoggettata. Il Comitato persegue lo scopo di fornire alle amministrazioni socie pareri tecnici e valutazioni al fine di permettere all'Assemblea l'esercizio del proprio ruolo. I documenti sottoposti al controllo del Comitato non possono essere approvati dagli organi della GRIM S.c.a.r.l. prima che siano stati autorizzati dal Comitato. Gli organi della società possono discostarsi solo deliberando con idonea motivazione. In caso di rilascio di autorizzazione condizionata o con prescrizioni, il Consiglio di amministrazione è obbligato ad approvare l'atto recependo integralmente le condizioni o prescrizioni impartite*" (art. 3.3. della predetta Convenzione ex art. 30).

Nel rispetto della disciplina di settore su richiamata è stato dunque espressamente previsto, ai successivi commi dell'art. 3 della Convenzione ex art. 30 che il Comitato deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta e che le attività previste in capo al Comitato debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del codice civile, dal possesso delle quote societarie.

Quanto alla composizione dell'Organo, l'art. 4.1 della Convenzione, proprio al fine di garantire la piena rappresentanza di ciascun Comune socio di GRIM S.c.a.r.l. nel Comitato, a prescindere dalla quota di capitale sociale posseduta, dispone le norme per l'individuazione dei suoi componenti.

E' altresì previsto che "*Il Comitato si riunisce ad iniziativa del Presidente oppure quando sia fatta richiesta scritta, da inviarsi al Presidente, da parte di almeno un rappresentante degli Enti soci, con indicazione degli argomenti da discutere*" (art. 4.4), nel mentre è demandata ad apposito regolamento che verrà adottato dal Comitato medesimo la disciplina di dettaglio dell'organizzazione ed il funzionamento delle riunioni del Comitato, per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione medesima (art. 4.8.).

Si ritiene dunque che i Comuni soci abbiano sostanzialmente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società in house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica (come in un rapporto di servizio con l'Ente) sino al punto da non avere nessuna autonomia gestionale sugli elementi strategici dell'azione amministrativa.

Quanto al requisito connesso al «vincolo funzionale» è previsto dall'art. 5, c. 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016 (nonché dall'art. 16, c. 3 del d.lgs. 175/2016), il quale prevede che, ai fini di un legittimo affidamento in house, oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente controllante.

In relazione a detto elemento identificativo dell'*in house* elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, i giudici nazionali hanno precisato che l'attività dedicata:

- richiede che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17.06.2020, n. 3895);
- consiste nella destinazione prevalente dell'attività all'ente di appartenenza (T.A.R.

Sardegna, Cagliari, Sez. I, 07.04.2011, n. 304);

- sussiste se le clausole dello statuto circoscrivono l'attività prevalente della società all'ambito territoriale di pertinenza degli enti pubblici soci (Consiglio Stato, Sez. V, 08.03.2011, n. 1447).

In particolare, l'attività dedicata è stata considerata strumento per definire "il rapporto di stretta strumentalità fra le attività dell'impresa in house e le esigenze pubbliche che l'ente controllante è chiamato a soddisfare" (TAR. Lazio, Sez. I-Quater, 29.11.2019, n. 13682). Di conseguenza, secondo tale pronuncia, l'ampliamento dell'oggetto sociale e dei soggetti destinatari dei servizi, comporterebbe l'acquisizione da parte del soggetto in house di una vocazione commerciale che di per sé compromette l'effettività del controllo analogo e allenta il nesso di strumentalità dell'attività con le esigenze pubbliche degli enti controllanti.


Trattasi di un requisito oggettivo e quantitativo che fuor di dubbio rileva nel caso di specie in quanto, come agevolmente verificabile già dall'esame dell'oggetto sociale, per come scolpito dallo Statuto, quest'ultima svolge i compiti affidati dall'EGAM sostanzialmente nella misura del 100%

Si precisa altresì, che le attività relative alla gestione del S.I.I. da affidarsi, oltre ad essere previste dallo statuto, rientrano pianamente tra quelle previste dall'art. 4, c. 2, lett. a) del d.lgs. 175/2016, e come tali legittimamente affidabili ad un soggetto *in house*.

Il requisito connesso alla «partecipazione pubblica totalitaria» è previsto dall'art. 5, c. 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016 (nonché dall'art. 16, c. 1 del d.lgs. 175/2016), il quale prevede che nella persona giuridica controllata non possa esservi alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Trattasi di un requisito oggettivo che fuor di dubbio rileva nel caso di specie in quanto, come agevolmente verificabile dall'atto costitutivo della società, ove si evince che GRIM S.c.a.r.l. è partecipata solo dai Comuni molisani e dall'Azienda Speciale Molise Acque, a sua volta partecipata dalla Regione, unico Ente partecipante dell'Azienda speciale.

La prescrizione è altresì presidiata dallo statuto, ove tra l'altro, si legge, all'art. 9.1, che non è in nessun caso ammesso il trasferimento delle quote a favore di soggetti diversi dai Comuni molisani e dall'Azienda Speciale, con esclusione, quindi, della partecipazione di privati o di enti diversi che possa determinare qualsivoglia forma di inottemperanza o elusione o violazione della vigente normativa applicabile alle società pubbliche costituite secondo il modello "*in house providing*".



## C. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Il comma 20 dell'art. 34 del D.L n. 179/2012 dispone che il presente documento definisca, tra l'altro, "i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste". Si passa, pertanto, a descrivere gli obblighi in questione e le eventuali compensazioni economiche dei medesimi.

### C.1 Caratteristiche del servizio

Il servizio affidato alla società GRIM S.c.a.r.l. interessa i tre segmenti (idrico, fognario e depurativo) del Servizio Idrico Integrato in un Ambito territoriale caratterizzato essenzialmente da piccoli centri abitati, tipici della fascia montana e pedemontana dell'Appennino Centrale, con Comuni di modesta entità (inferiore ai 5.000 abitanti), fatta eccezione per i Comuni di Campobasso, Termoli, Isernia e Venafro, con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.

La densità abitativa è relativamente modesta, con un valore medio regionale pari a 67,4 ab/kmq; la popolazione si concentra prevalentemente nei centri e nei cosiddetti nuclei, in minima parte nelle case sparse.

Relativamente al segmento idrico, come si evince dal Piano d'Ambito, per i 136 Comuni censiti nel corso della ricognizione, risulta un grado di copertura del servizio di acquedotto pari al 100% della popolazione residente, mediante un sistema infrastrutturale sintetizzato nella tabella di seguito riportata (estratta dal citato Piano).

Infrastrutture censite								
Impianti di acquedotto (nn)	Sorgenti (nn)	Pozzi (nn)	Reti di distribuzione (nn)	Serbatoi (nn)		Stazioni di sollevamento (nn)		Impianti di trattamento (nn)
				di impianto	di rete	di impianto	di rete	
188	197	31	134	60	384	52	27	89

Nello specifico, il sistema di approvvigionamento è alimentato da fonti locali di modesta entità e da grandi sistemi infrastrutturali di adduzione gestiti dal soggetto grossista Molise Acque S.p.A., per come definito all'art.1 dell'Allegato A "METODO TARIFFARIO IDRICO 2020-2023 MTI 3 - Schemi regolatori" della Deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR.

La struttura territoriale dei flussi d'acqua ha indotto l'individuazione dei seguenti schemi idrici principali:

Acquedotto Molisano Destro: alimentato dalle acque del Biferno, a servizio di 41 Comuni molisani, 21 campani e 12 pugliesi. Fu costruito dalla Cassa per il Mezzogiorno a metà degli anni cinquanta.

Acquedotto Molisano Sinistro: sfrutta le acque del Trigno, Pincio, S. Maria del Molise e di Muro Lungo; è di supporto a ben 45 Comuni della Regione.

Acquedotto Campate e Forme: a servizio di 12 Comuni.

Acquedotto Basso Molise: serve le località della costa molisana attraverso le acque dell'invaso del Liscione, in via di dismissione a seguito dell'entrata in servizio dell'Acquedotto Molisano Centrale.

Acquedotto Molisano Centrale: in fase di ultimazione e alimentato dalle sorgenti del Fiume Biferno, servirà una volta consegnato, tutti e 20 Comuni rivieraschi da Guardialfiera a Termoli a Campomarino alto con una capacità dai 300 ai 500 l/s affiancandosi e progressivamente sostituendo il vecchio acquedotto del Basso Molise

Il complesso sistema degli acquedotti molisani fa capo anche ai seguenti schemi idrici:

Acquedotto Alto Molise; Acquedotto Iseretta; Acquedotto Campano;

Acquedotti locali: Acquabona, Acquaviva di Isernia, Bojano, Busso, Campitello Matese, Capracotta, Castel del Giudice, Castelpizzuto, Cercemaggiore, Cerro al Volturno, ex Cons. Basso Larinese, Forlì del Sannio, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia di Isernia, Miranda, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pescopennataro, Raina, Rionero Sannitico, Roccasicura, Rotello, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, San Pietro Avellana, Vastogirardi, Venafro, zona industriale Basso Molise.

Le infrastrutture adduttrici riforniscono, tra l'altro, i consorzi di bonifica del Basso Molise per consentire l'irrigazione di circa 14.000 ettari di terreni nonché i consorzi per i maggiori nuclei industriali del Molise.

Dalla ricognizione di cui al Piano d'Ambito, risulta la presenza di 60 serbatoi di impianto, per una capacità complessiva di circa 5.792 mc, la maggior parte dei quali realizzati successivamente al 1980 (v. Piano d'Ambito 2004), sono prevalentemente in cemento armato; lo stato di funzionalità risulta almeno sufficiente per lo 89,60% dei casi. Le stazioni di sollevamento censite sono in totale 79 (52 stazioni di impianto e 27 stazioni di rete) in buono stato funzionale.

Relativamente al segmento fognario, esso risulta costituito per la quasi totalità da canalizzazioni a sistema misto, messi in opera per lo più durante il ventennio tra il 1970 ed il 1990. In gran parte dei Comuni, la tipologia dei materiali, l'ammaloramento e la vetustà delle reti hanno comportato perdite diffuse o addirittura a rotture con conseguenti sversamenti. Molto frequentemente le reti fognarie a servizio dei centri abitati, anche importanti (primo fra tutti Campobasso) sono sottodimensionati, conseguentemente vi sono innumerevoli tratti in sofferenza che durante eventi meteorici significativi vanno in pressione.

Il grado di copertura medio del servizio si attesta all'89,8% della popolazione residente. Per quel che riguarda le infrastrutture, risultano censite 276 sottoreti (la maggior parte delle quali di tipo misto), intese come entità fisiche, 113 impianti di sollevamento e 109 sfioratori di piena. Per il livello di funzionalità è risultato un giudizio mediamente positivo: quasi l'87% delle reti (in termini di lunghezza) è stato definito almeno sufficiente. Le stazioni di sollevamento censite sono 113, di cui 9 attualmente non in esercizio, per una potenza complessivamente installata di 1.788,50 kW; lo stato di funzionalità risulta per lo più sufficiente. Per il livello di funzionalità è risultato un giudizio mediamente positivo: quasi il 65% delle opere elettromeccaniche è stato definito almeno sufficiente. Il trasporto è prevalentemente a gravità.

Per quanto riguarda i recapiti delle sottoreti censite, oltre il 90% della popolazione servita dispone di impianti di depurazione e/o vasche Imhoff, dove i reflui sono sottoposti ai relativi trattamenti.

Relativamente, infine, al segmento depurativo, il grado di copertura del servizio si attesta all'80,2% della popolazione residente.

Nel corso della ricognizione sono stati censiti 190 impianti di depurazione a servizio di agglomerati civili (oltre 29 impianti del tipo Imhoff), a servizio dei 136 Comuni; lo smaltimento del refluo trattato avviene prevalentemente all'interno dei vicini corpi idrici ricettori e solo raramente mediante spandimento sul suolo. Lo stato di funzionalità degli impianti è stato dichiarato generalmente sufficiente per oltre il 92,6% degli impianti, nonostante numerose criticità di tipo gestionale, imputabili spesso alla scarsità delle risorse economiche dei piccoli Comuni, alla vetustà degli impianti e/o delle apparecchiature.

Nonostante, ad oggi, non vi siano più agglomerati in procedura di infrazione, dalla ricognizione non è emerso un quadro della depurazione particolarmente positivo, soprattutto per le aree scarsamente popolate.

## C.2 Segue: Modello gestionale ed organizzativo

Nel modello gestionale ed organizzativo viene rappresentata la struttura operativa mediante la quale il gestore unico d'ambito assicura il servizio all'utenza e la realizzazione, nel tempo di affidamento previsto, del programma degli interventi.

Il complesso delle norme dettate dall'ARERA per il settore idrico è orientato ad un duplice obiettivo: da un lato promuovere l'efficienza nella gestione del SII, dall'altro lato garantire un adeguato livello di qualità dei servizi erogati all'utenza.

Tale duplice obiettivo può essere raggiunto all'interno di un sistema di regole adeguatamente codificate, applicabili ai soggetti gestori di Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG); di conseguenza, il soggetto gestore si deve orientare a strutturare il proprio modello organizzativo-gestionale in funzione del perimetro delle attività stabilite da ARERA. In tal senso, è necessario stabilire alcuni principi generali che si candidano quali linee guida da seguire nell'implementazione di un modello la cui aspettativa unica è quella di raggiungere i risultati attesi e che sono determinati dalla disciplina normativa vigente e dall'affidamento del servizio da parte dell'Enti di Ambito (EGAM).

L'assetto normativo attuale prescrive, per quanto di interesse, il perseguimento imprescindibile di due linee di azione fondamentali; la prima spinge verso l'accorpamento dell'intero ciclo produttivo - gestionale dell'acqua in capo ad un unico soggetto avente adeguate competenze tecnologiche e dimensione economico-finanziaria.

La seconda linea di azione è coerente e fortemente collegata con la prima e intende determinare una struttura dimensionale sufficiente ad assicurare le necessarie economie di scala alla gestione.

Questo risultato viene raggiunto attraverso il superamento della frammentazione con l'accorpamento delle gestioni in capo ad un unico soggetto, al netto delle gestioni meritevoli di salvaguardia in base alle norme vigenti. Il modello organizzativo-gestionale si deve conformare a

tale previsione normativa, nel rispetto dei principi da seguire per l'erogazione dei servizi pubblici, principi che hanno tuttavia una valenza generale in ordine alla gestione e che sono elencati di seguito:

- Efficienza
- Economicità
- Efficacia
- Sostenibilità
- *Affordability*

L'efficienza risponde alla necessità di garantire l'erogazione dei servizi in funzione delle esigenze della domanda ottimizzando l'impiego dei fattori produttivi e minimizzando gli (eventuali) sprechi di risorse impiegate.

L'efficacia consiste nella capacità del modello individuato, delle strutture e delle risorse impiegate nelle diverse situazioni, luoghi, tempi e condizioni, di garantire, anche in base alle diverse richieste dell'utenza, l'erogazione dei servizi adeguati in termini di qualità, quantità e continuità.

L'economicità risponde alla necessità di adeguare mezzi e risorse dal punto di vista economico assicurando un equilibrio gestionale tra ricavi e costi, producendo a costi minimi anche in considerazione delle particolari condizioni normative stabilite per la gestione economica del servizio idrico integrato.

La sostenibilità, pur essendo di difficile misurazione e quantificazione, è forse il principio più importante da assicurare nella implementazione del modello organizzativo gestionale del SII, in quanto risponde alla necessità di garantire una adeguata disponibilità del servizio per l'utenza attuale, senza pregiudicare tuttavia, l'accesso alla risorsa stesso da parte delle generazioni future.

L'*affordability* è una sostenibilità ulteriore che si qualifica per un duplice set di obiettivi: da un lato le scelte assunte devono garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione e dall'altro lato deve essere assicurata la sostenibilità della tariffa individuata per le diverse tipologie di utenza, tenendo anche conto di agevolazioni a favore di utenze in condizione di disagio economico-sociale, meritevoli per la loro condizione di una tutela particolare.

Gli obiettivi del modello organizzativo-gestionale in una visione unitaria di ambito del servizio idrico integrato possono essere sintetizzati nei seguenti:

- riorganizzare il servizio in una visione di superamento della più o meno grande frammentazione attuale delle gestioni;
- accorpate quanto più è possibile in un unico soggetto tutti gli aspetti tecnologici e produttivi del SII: acquedotto, fognatura e depurazione;
- raggiungere una scala dimensionale industriale efficiente e calibrata sul territorio, in funzione dei principi di efficienza, economicità, efficacia, sostenibilità, *affordability* e accessibilità del servizio;
- creare una struttura in grado di garantire continuità e qualità del SII coerentemente con la durata del periodo di affidamento del servizio;
- garantire la piena realizzazione di quanto previsto nel Piano degli investimenti e più in generale il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano d'Ambito;

- garantire, grazie alla gestione unica, un più efficace sistema di monitoraggio quantitativo e qualitativo, di controllo ed eventuale intervento correttivo sulle criticità e sugli scostamenti del servizio rispetto agli obiettivi attesi.

Il perseguimento dei principi di carattere generale e l'adeguamento della struttura agli obiettivi descritti sopra è fondamentale, in quanto permette di organizzare il modello in funzione del servizio e dell'utenza da servire dimensionando mezzi e risorse. Questi due aspetti conducono alla determinazione dell'assetto economico-gestionale del servizio permettendo, tra l'altro, la definizione dei costi di gestione e dei ricavi tariffari, in modo da assicurare il fondamentale equilibrio gestionale.

In particolare, con riferimento al modello organizzativo vengono individuati i seguenti elementi fondamentali:

- il livello di decentramento territoriale del gestore;
- la struttura organizzativa prescelta;
- il personale necessario alla conduzione del servizio idrico integrato.

Posti i livelli di articolazione sul territorio del gestore, l'assetto organizzativo dell'azienda e il relativo dimensionamento in termini di numero e qualifiche del personale addetto alle funzioni individuate si caratterizzano mediante:

- individuazione delle funzioni aziendali connesse alla gestione caratteristica di un'impresa operante nel settore idrico;
- individuazione, all'interno di ciascuna funzione, delle attività prevalentemente svolte;
- definizione delle aree organizzative, che definiscono la macro struttura aziendale;
- definizione del dimensionamento ottimale della struttura organizzativa aziendale.

Sulla base delle attività da svolgere è stato disegnato l'organigramma aziendale e sono state definite le funzioni aziendali, indipendentemente dalle scelte di svolgere le stesse direttamente o attraverso esternalizzazioni.

Sono previste sedi operative per lo svolgimento delle attività decentrate di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e degli impianti di erogazione del servizio idrico integrato, gli allacciamenti, le sostituzioni, i preventivi, il servizio di reperibilità e di segnalazione dei guasti. I centri operativi territoriali provvedono alla gestione operativa di tutte le infrastrutture e sono individuati a regime in tre unità: due saranno collocate nei capoluoghi di provincia, Campobasso e Isernia, mentre il terzo sarà Termoli, la cui scelta trova fondamento nelle caratteristiche socio-economiche e geografiche di tale comune.

Rispetto alla quantificazione delle risorse umane previste per il gestore unitario, articolata tra le diverse funzioni, non sono da escludere assestamenti operativi in fase di implementazione dell'organizzazione gestionale come prevista dal Piano di ambito.

A regime si prevede un totale di circa 140 dipendenti, organico da raggiungere tramite un piano di assunzioni da completare al sesto anno di gestione, con una progressione di implementazione di circa 10 risorse ad anno a partire dai 97 previsti nel primo anno di piena attività che rappresentano la struttura di partenza. L'incremento occupazionale progressivo fino a 140 è destinato a potenziare in quei settori e segmenti (commerciale e tecnico), i quali sono di maggior impatto per la soddisfazione dell'utenza gestita.

### C.3 Obblighi di servizio pubblico e universale

Con riferimento al servizio idrico integrato, sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale, è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente di governo competente, EGAM, ha la possibilità di imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo della gestione del servizio idrico, volti a garantire che tale servizio sia prestato in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, e ciò indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), garantendo peraltro la trasparenza e il carattere economicamente accessibile del servizio.

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'ente locale deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente. Attraverso la stipulazione del contratto di servizio il gestore si obbliga a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza. Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale.

Nel campo del servizio idrico integrato gli obblighi di servizio pubblico consistono principalmente in obblighi di esercizio definiti dai principi di continuità, capacità, regolarità e qualità del servizio, dall'insieme degli obiettivi relativi alla salvaguardia dell'ambiente e al mantenimento e/o miglioramento della qualità per le generazioni presenti e future e in obblighi di contribuzione della collettività alla gestione del servizio, dalla quale discende l'applicazione all'utenza di tariffe stabilite dalle pubbliche autorità.

Non meno importanti sono gli obblighi di gestione che possono essere sintetizzati nel raggiungimento e del mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario della gestione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006.

Gli obblighi di servizio pubblico devono rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità di accesso ai consumatori.

I predetti obblighi specifici s'intendono in ogni caso integrati dai vincoli derivanti da leggi, regolamenti ed atti regolatori aventi contenuto generale fra cui, in particolare, la direttiva 2000/60/CE, il D.Lgs. n. 31/2001, la Parte III del D.Lgs. n. 152/2006, la direttiva 98/83/CE e direttiva UE 2020/2184, la direttiva 91/271/CEE, nonché gli atti regolatori dell'Autorità di regolazione nazionale ARERA (Autorità regolazione per Energia Reti e Ambiente).

### D. MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

L'EGAM, sulla base della Delibera n.4 del 28.02.2022 del Comitato d'Ambito, ha scelto quale forma di gestione del servizio idrico integrato il modello dell'*in house* a società a totale capitale pubblico.

Con successiva delibera n.6 del 5.4.2022 il Comitato d'Ambito ha approvato lo statuto di una società consortile a responsabilità limitata. Tale forma giuridica non rientra fra le società di capitali normalmente utilizzate per la gestione di servizi pubblici locali, quali società per azioni e società a responsabilità limitata, alternative alle aziende speciali e ai consorzi istituiti ai sensi dell'art.31 del TUEL.

La scelta di adottare la forma di Società consortile a r.l. è giustificata dall'assenza del fine di lucro della stessa società e dall'esigenza di ponderare il peso dei comuni più grandi con quelli meno rappresentati a causa dell'esiguità della popolazione dei comuni più piccoli.

In forza dell'art. 3 letto alla luce anche dell'art. 16 del D. Lgs 175/2016, infatti, *"le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*. Nel caso che ci occupa la società di gestione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2615 ter c.c. può quindi assumere, come oggetto sociale gli scopi indicati dall'art. 2602 c.c. per la disciplina o per lo svolgimento dell'attività di gestione del servizio idrico integrato.

Lo schema di statuto societario approvato dall'EGAM prevede all'art.7, disciplinante il capitale sociale, che possono essere soci i Comuni molisani e l'Azienda Speciale Regionale Molise Acque, controllata dalla Regione Molise.

La partecipazione dei comuni al capitale viene disciplinata suddividendo gli stessi in 14 fasce proporzionali alla popolazione, mentre Molise Acque viene classificata nell'ambito di una fascia ad hoc, la quindicesima, riservandogli una quota pari al 10% del capitale, ovvero €100.000,00 su €1.000.000,00. A quest'ultima, ai sensi dell'art. 20 che disciplina l'organo di amministrazione, viene altresì riservato un posto nel Consiglio di Amministrazione su cinque membri, gli altri sono ovviamente riservati ai comuni.

Va evidenziato che la partecipazione di Molise Acque alla costituenda società consortile, secondo i principi ricavabili dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 65/2019, non determinerà indebite ingerenze della Regione Molise nella definizione degli indirizzi societari e, più in generale, nell'esercizio dei poteri funzionali al controllo analogo congiunto da parte dei Comuni.

La partecipazione alla Società consortile di Molise Acque è stata in particolare motivata dalla scelta del legislatore regionale che all'art. 11 comma 2 della L.R. 22 aprile 2017, n.4, ha previsto *" Fatta salva, ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 152/2006, la funzione di scelta della forma di gestione del servizio idrico attribuita agli enti locali, l'Azienda speciale regionale Molise Acque è autorizzata a partecipare all'eventuale costituzione con i Comuni di una società in house per la gestione del servizio idrico integrato regionale, mediante partecipazione minoritaria al capitale non superiore al 49 per cento. Qualora l'EGAM scelga la forma di gestione mediante affidamento diretto alla società in house di cui al precedente periodo, le condizioni ed i termini della partecipazione dell'Azienda speciale regionale Molise Acque saranno stabiliti in un accordo preliminare che l'Azienda speciale sottoporrà alla Giunta regionale per eventuali osservazioni e direttive"*.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 10 giugno 2022 è stata approvata la bozza dell'accordo preliminare ex art. 11, comma 2, l.r. n. 4/2017 predisposto dall'Azienda Speciale regionale Molise Acque.

Tale accordo prevede che:

- *“La quota di partecipazione dell’A.S.R. Molise Acque al capitale sociale della costituenda società in house sotto forma di società consortile a responsabilità limitata è stabilita, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 11, comma 2, della legge Regionale n. 4/2017 e ai sensi dell’art. 7, comma 3, dello Statuto, nella misura di n. 1 quota, corrispondente al 10% del capitale sociale.”*

- *“Nell’assemblea dei soci della società in house, di cui agli artt. 12 e seguenti dello Statuto, l’A.S.R. Molise Acque sarà rappresentata da .....L’esercizio del diritto di voto e la tipologia di voto da esprimere in seno all’assemblea verranno decisi dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda mediante apposita deliberazione da assumersi secondo le regole del vigente Statuto della Molise Acque.”*

- *“La società in house affidataria della gestione del Servizio Idrico integrato .... è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque (5) membri, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto. Ai sensi dell’art. 20, comma 2, del suddetto Statuto all’A.S.R. Molise Acque viene riservato il diritto di nominare in seno al Consiglio di Amministrazione della società consortile a responsabilità limitata un (1) proprio consigliere. Il consigliere che la Molise Acque ha diritto di esprimere in seno al Consiglio di Amministrazione della società in house verrà designato dal Consiglio di Amministrazione dell’A.S.R. Molise Acque mediante apposita deliberazione da assumersi secondo le regole del vigente Statuto della Molise Acque e verrà comunicato all’Assemblea dei soci .... affinché quest’ultima proceda alla relativa nomina in conformità a quanto prescritto dall’art. 20, comma 2, dello Statuto. Il consigliere di amministrazione nominato dalla Molise Acque in seno al C.d.A. della società in house resterà in carica per tre esercizi o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dall’assemblea dei soci .... all’atto della nomina e, comunque, entro i limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni statutarie. Il consigliere designato dalla Molise Acque è rieleggibile.”*

La designazione di un membro su cinque non attribuisce di fatto alla stessa Molise Acque poteri tali da poter indirizzare in maniera significativa le scelte gestorie della società *in house*. A maggior ragione se viene limitato il conferimento di deleghe gestionali e la nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L’art. 149 bis Testo unico dell’ambiente, che *“l’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”*. La norma precisa ulteriormente che, per ciò che concerne l’affidamento diretto, di cui in questa sede si discorre, esso *“può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale”*.

Da tale punto di vista, è il caso di segnalare che, in base allo Statuto della Società consortile, il Capitale sociale di GRIM S.c.a.r.l. è interamente pubblico, in quanto detenuto dai Comuni soci e dall’Azienda Speciale Regionale Molise Acque, controllata dalla Regione Molise;

L’oggetto sociale prevede espressamente la assoluta prevalenza (se non esclusività) dell’attività di gestione del servizio idrico integrato rispetto ad ogni altra attività della società consortile.

Infine, è già stato illustrato nel dettaglio, nel paragrafo all’uopo dedicato, come la Convenzione ex art. 30 d. lgs. n. 267/2000 declina l’esercizio del controllo analogo da parte dei Comuni soci su

GRIM S.c.a.r.l., nel pieno rispetto della disciplina di settore e dei principi sul punto scolpiti dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, oltre che dalle Linee guida delle autorità preposte.

Ciò posto, dal punto di vista della sussistenza dei requisiti di legge per l'affidamento del servizio a GRIM S.c.a.r.l., si è ritenuto opportuno, al fine di valutare le ragioni sottese alla scelta della forma di gestione in termini di in house providing procedere all'analisi cd. S.W.O.T. rispetto alle differenti modalità di gestione del S.I.I. consentite dall'ordinamento.

E' noto, infatti, che ogni forma gestionale della modalità operativa di esecuzione del servizio, per come definita dalle norme, è esposta a fattori che possono nel tempo influenzare la bontà di alcuni assunti iniziali di tali ipotesi. Ciò è dovuto a diverse condizioni al contorno che non sono mai stabili nel tempo.

L'analisi della situazione in termini di punti di forza, debolezza, opportunità e minacce (S.W.O.T.) è un prerequisito per la valutazione dei fabbisogni e la definizione degli obiettivi da affrontare ed è anche un momento di diagnosi a sé stante.

L'analisi S.W.O.T. fornisce inoltre una cornice conoscitiva all'interno della quale gli interventi proposti possono essere valutati in termini di pertinenza ed efficacia: essa deve, in altri termini, permettere di identificare chiaramente i fabbisogni più importanti da affrontare e gli strumenti più idonei a soddisfarli, così da restituire, in termini qualitativi, affidabili indicatori in punto di adeguatezza della scelta. Per il fine, quindi, viene di seguito svolta una S.W.O.T. Analysis di ciascuna delle opzioni praticabili, con l'individuazione per ciascuna di esse di:

<i>Strength</i>	<b>punti di forza</b>
<i>Weakness</i>	<b>punti di debolezza</b>
<i>Opportunities</i>	<b>opportunità</b>
<i>Threat</i>	<b>minacce</b>

Tali elementi sono tutti riferiti alla modalità di gestione in sé e non riferita ad aspetti esterni al soggetto sottoposto ad analisi di valutazione.

#### Gestione in house

##### Strength (Punti di forza)

- Gestione non dettata da logiche di profitto e di fatturato (l'utile non è redistribuito tra soci<sup>6</sup>), ma da una "vision" che ponga come obiettivo dell'agire l'efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi/di rete, piuttosto che di crescita del fatturato e il margine di utile; nel caso di specie, peraltro, questo punto di forza è vieppiù valorizzato dalla natura consortile della società in house

---

<sup>6</sup> all'art.19 co.4 dello statuto si legge " Essendo la Società costituita al fine di garantire la gestione coordinata e unitaria in house di servizio pubblico locale essenziale, non è prevista la distribuzione ai soci degli eventuali utili conseguiti. Gli eventuali utili annuali d'esercizio che risulteranno dopo l'accantonamento alla riserva legale, dovranno essere accantonati ad una specifica riserva statutaria finalizzata all'autofinanziamento degli investimenti. L'accantonamento sarà proposto dal C.d.A. all'Assemblea che delibererà con le maggioranze di cui all'art. 18 del presente statuto."

- Il monopolio, di fatto e diritto, su cui la società opererà
- La *sponsorship* da parte dei soci pubblici che hanno costituito la società, e quindi nel sostegno "politico" ed "amministrativo" da parte degli Enti costituenti
- La possibilità di calare sulla realtà territorialità un progetto (inteso come obiettivo da raggiungere e strumentazione occorrente per tale finalità) più adeguato e calzante rispetto a quello da sottoporre ad un soggetto esterno
- La possibilità di attivare con maggiore magnitudo le risorse informali del territorio (lavoro di rete), sì da consentire una moltiplicazione del capitale sociale, ed una complessiva economicità dei progetti paralleli ai servizi.
- La maggiore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio rispetto alle previsioni contrattuali, per adeguarsi ai bisogni emergenti ed aggiornare in itinere le progettualità
- Maggior trasparenza gestionale derivante dal controllo sulla società da intendersi quale rapporto quasi equivalente ad una relazione di vera e propria subordinazione gerarchica e quale controllo dell'attività operativa non solo attraverso l'esercizio del normale potere di indirizzo, ma anche con l'esame preventivo dei principali atti di gestione
- La sinergia con le molteplici funzioni degli Enti locali e di EGAM, soggetto controllore del servizio ed esponente dei Comuni soci, con conseguente vantaggio e snellimento delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi
- La riduzione della possibilità di contenzioso tra Amministrazione ed esecutore del servizio

#### Weakness (Punti di debolezza)

- Limitazioni e minore elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per la particolarità della società, che quale ente di diritto pubblico è soggetta alle procedure pubblicistiche
- Difficoltà di applicare le penali sul canone, a differenza della gestione mediante affidamento a soggetto esterno, in caso di inefficienza del servizio o di inadempienza contrattuale
- Impossibilità di gestire appieno la società con i canoni di una società privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull'intuito e sulle convinzioni personali, subordinate queste alle direttive dell'ente controllante

#### Opportunities (Opportunità)

- Per i cittadini la possibilità di identificarsi nel soggetto gestore riconoscendolo come una "buona entità" che genera valore e lavora per la collettività
- Per il soggetto gestore che potrà contare oltre che sulla propria efficienza ed efficacia, anche sul supporto della collettività nel generare innovazioni ritenute utili dalla collettività e che pertanto accrescono le possibilità di sinergie con il soggetto gestore
- Per il management nella "crescita" professionale e personale, e nell'orgoglio di lavorare per un soggetto efficiente nel quale i cittadini si identificano
- Per i Comuni nel poter contare su un nucleo di risorse che possono aprire la strada a nuove progettualità che possono essere fonte di nuove opportunità, anche finanziarie (es. bandi di finanziamento, soprattutto in questo momento storico)

- Nella possibilità di un'attività di confronto maggiore sulla qualità dei servizi e, quindi, con l'adozione dei correttivi necessari, con una migliore esecuzione rispetto alla gestione con la società mista o all'appalto esterno
- Nella possibilità di controllo della corretta esecuzione del servizio anche attraverso l'applicazione di valutazioni negative sulla performance del management

#### *Threat (Minacce)*

- Il possibile venir meno del sostegno politico. Un cambio di visione politica può generare una turbativa del "clima" aziendale e la perdita di efficienza,
- La cattiva gestione aziendale che può determinare un maggior costo per l'Amministrazione rispetto al valore dei servizi offerti
- Le risorse umane che potrebbero essere in futuro inserite in organigramma e non risultare adeguate o conformi per professionalità rispetto a quanto nel tempo necessario
- L'eccessiva interferenza nelle attività esecutive quotidiane della società
- Il dover far fronte ad attacchi strumentali, mediatici e non, con finalità non dirette al miglioramento del servizio.

#### Gestione con appalto esterno

##### *Strength (Punti di forza)*

- La professionalità e competenza nel settore specifico con conseguente migliore capacità nell'affrontare le problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio
- Il monopolio, di fatto e diritto, su cui la l'appaltatore opererà
- Le migliorie proposte dal soggetto gestore del servizio rispetto al progetto posto a base di gara
- La possibilità di gestire appieno la società con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull'intuito e sulle convinzioni personali
- La responsabilità operativa completamente in capo al soggetto esterno senza alcuna responsabilità diretta da parte dell'Amministrazione
- L'obbligo di ribasso sull'importo posto a base di gara
- La flessibilità ed elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi contrattualmente assegnati

##### *Weakness (Punti di debolezza)*

- La macchinosa attività per l'individuazione del contraente, nonché per il controllo in ordine ai requisiti di legge dei partecipanti alla gara ed in particolare degli affidatari
- La bassa sinergia con le molteplici funzioni dell'Ente, non direttamente connesse all'esecuzione del servizio, con conseguente svantaggio ed aggravio delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi
- L'obbligo di onorare il contratto sottoscritto (ed il correlativo progetto tecnico) per l'intero periodo anche se le condizioni createsi suggeriscono una modifica delle stesse

##### *Opportunities (Opportunità)*

- La possibilità di un maggior controllo sulla esecuzione del servizio mediante l'applicazione di penali o degli ulteriori strumenti previsti dal codice civile
- La possibilità di rinuncia agli utili tramite il ribasso offerto, con conseguente economicità gestionale

**Threat (Minacce)**

- Il fallimento del soggetto gestore può determinare l'insorgere di aspetti problematici dal punto di vista finanziario, organizzativo e gestionale
- Il possibile instaurarsi di contenzioso tra soggetto gestore ed Amministrazione
- L'eventuale rapporto non sinergico con altre funzioni dell'Ente con cui è necessario interfacciarsi e che potrebbero avere una "cultura del servizio" o una "velocità di risposta" diversi
- Le possibili contestazioni rispetto alla genuinità dell'appalto, e l'esposizione dell'Ente a pesanti sanzioni
- La possibilità di un'attività di confronto minore sulla qualità dei servizi rispetto alle altre forme di gestione.

Le risultanze delle analisi effettuate

Individuati i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce insite in ciascuna possibilità gestionale vengono attribuiti i valori secondo il *range* di seguito individuato:

<i>Strength</i>	da +1 a +3
<i>Weakness</i>	da -3 a -1
<i>Opportunities</i>	da +1 a +3
<i>Threat</i>	da -3 a -1

I risultati ottenuti sono i seguenti:

	<b>IN HOUSE PROVIDING</b>	<b>AFFIDAMENTO ESTERNO</b>
<b>STRENGTH</b> (punti di forza)	1. Gestione non dettata da logiche di profitto e di fatturato (l'utile non è redistribuito tra i soci <sup>7</sup> ), ma da una "vision" che ponga come obiettivo dell'agire l'efficientamento del servizio	1. La professionalità e competenza nel settore specifico con conseguente migliore capacità nell'affrontare le problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio
	<b>2</b>	<b>2</b>

<sup>7</sup> all'art.19 co.4 dello statuto si legge " Essendo la Società costituita al fine di garantire la gestione coordinata e unitaria in house di servizio pubblico locale essenziale, non è prevista la distribuzione ai soci degli eventuali utili conseguiti. Gli eventuali utili annuali d'esercizio che risulteranno dopo l'accantonamento alla riserva legale, dovranno essere accantonati ad una specifica riserva statutaria finalizzata all'autofinanziamento degli investimenti. L'accantonamento sarà proposto dal C.d.A. all'Assemblea che delibererà con le maggioranze di cui all'art. 18 del presente statuto."

in termini qualitativi e innovativi/di

rete, piuttosto che di crescita del fatturato e il margine di utile; nel caso di specie, peraltro, questo punto di forza è vieppiù valorizzato dalla natura consortile della società in house			
2. Il monopolio, di fatto e diritto, su cui la società <i>in house</i> opererà	1	2. Il monopolio, di fatto e diritto, su cui l'appaltatore opererà	1
3. La <i>sponsorship</i> da parte dei Comuni che costituiranno la società, e quindi nel sostegno "politico" ed amministrativo da parte dell'Ente costituente	2	-----	
4. La possibilità di calare sulla realtà territoriale un progetto (inteso come obiettivo da raggiungere e strumentazione occorrente per tale finalità) più adeguato e calzante rispetto a quello da sottoporre ad un soggetto esterno	2	3. Le migliorie proposte dal soggetto gestore del servizio rispetto al progetto posto a base di gara	2
5. La maggiore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio rispetto alle previsioni contrattuali	2	4. La possibilità di gestire appieno la società con i canoni di una azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull'intuito e sulle convinzioni personali	3
6. Maggior trasparenza gestionale derivante dall'obbligo di controllo analogo" da intendersi quale rapporto quasi equivalente ad una relazione di vera e propria subordinazione gerarchica e quale controllo dell'attività operativa non solo attraverso l'esercizio del normale potere di indirizzo ma anche con l'esame preventivo dei principali atti di gestione	2	-----	
-----		5. La responsabilità operativa completamente in capo al soggetto esterno senza alcuna responsabilità diretta da parte dell'Amministrazione	2
8. La possibilità di attivare con maggiore magnitudo le risorse informali del territorio (lavoro di rete), sì da consentire una moltiplicazione del capitale sociale, ed una complessiva	3	7. La flessibilità ed elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi contrattualmente assegnati	3

economicità dei progetti paralleli ai

	servizi.			
	9. La riduzione della possibilità di contenzioso tra Amministrazione e società, tanto nella fase pubblicitaria, tanto in quella esecutiva	2	6. La possibilità di ribasso sull'importo postea base d'asta	3



		<b>IN HOUSE PROVIDING</b>	<b>AFFIDAMENTO ESTERNO</b>	
<b>WEAKNESS (punti di debolezza)</b>	1. Limitazioni e minore elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per la particolarità della società, che quale ente di diritto pubblico è soggetta alle procedure pubblicistiche	-2	-----	
	2. Difficoltà di applicare le penali sul canone, a differenza della gestione mista o di affidamento a soggetto esterno, in caso di inefficienza del servizio o di inadempienza contrattuale	-2	1. La macchinosa attività per l'individuazione del contraente, nonché per il controllo in ordine ai requisiti di legge dei partecipanti alla gara ed in particolare degli affidatari	-1
	-----		2. La bassa sinergia con le molteplici funzioni dell'Ente, non direttamente connesse all'esecuzione del servizio. con conseguente svantaggio ed aggravio delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi	-1
	4. impossibilità di gestire appieno la società con i canoni di una azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull'intuito e sulle convinzioni personali	-1	-----	
	-----		3. L'obbligo di onorare il contratto sottoscritto (ed il correlativo progetto tecnico) per l'intero periodo anche se le condizioni createsi suggerirebbero una modifica delle stesse	-3
	-----			

		<b>IN HOUSE PROVIDING</b>	<b>AFFIDAMENTO ESTERNO</b>	
<b>OPPORTUNITIES (opportunità)</b>	1. Per i cittadini la possibilità di identificarsi nel soggetto gestore riconoscendolo come una -buona entità che genera valore e lavora per la collettività	<b>1</b>	-----	
	2. Per il soggetto gestore che potrà contare oltre che sulla propria efficienza ed efficacia, anche sul supporto della collettività nel generare innovazioni ritenute utili dalla collettività e che pertanto accrescono le possibilità di sinergie con il soggetto gestore	<b>1</b>	-----	
	3. Per il management nella -crescita professionale e personale, e nell'orgoglio di lavorare per un soggetto efficiente nel quale i cittadini si identificano	<b>1</b>	1. La possibilità per gli operatori del Comune di operare con maggiore rigidità nelle operazioni di controllo sulla qualità delle prestazioni, in ragione del venire meno del rapporto di sostanziale "colleganza" con gli operatori	<b>2</b>
	4. Per i Comuni nel poter contare su un nucleo di risorse che può aprire la strada a nuove progettualità che possono essere fonte di nuove opportunità anche finanziarie	<b>1</b>	-----	
	5. Nella possibilità di un'attività di confronto maggiore sulla qualità dei servizi e, quindi, con l'adozione dei correttivi necessari	<b>2</b>	-----	
	6. Nella possibilità di controllo della corretta esecuzione del servizio anche attraverso l'applicazione di valutazioni negative sulla performance del management	<b>1</b>	2. La possibilità di un maggior controllo sulla esecuzione del servizio mediante l'applicazione di penali o degli ulteriori strumenti previsti dal codice civile	<b>2</b>
	7. La natura consortile pone al riparo dalla distribuzione degli utili	<b>3</b>	3. La possibilità di rinuncia agli utili tramite il ribasso offerto, con conseguente economicità gestionale	<b>2</b>



<b>HOUSE PROVIDING</b>		<b>AFFIDAMENTO ESTERNO</b>		
<b>THREAT (minacce)</b>	1. Il possibile venir meno del sostegno politico. Un cambio di visione politica può generare una turbativa del clima aziendale e la perdita di efficienza, o addirittura, per estremo, determinare ad un certo punto la dismissione della società	-2	1. Il fallimento del soggetto gestore può determinare l'insorgere di aspetti problematici dal punto di vista finanziario, organizzativo e gestionale	-2
	2. La cattiva gestione aziendale che può determinare un maggiore costo per l'Amministrazione rispetto al valore dei servizi offerti	-2	-----	
	3. Le risorse umane che potrebbero essere in futuro inserite in organigramma e non risultare adeguate o conformi per professionalità rispetto a quanto nel tempo necessario	-1	-----	
	-----		2. Il possibile instaurarsi di contenzioso tra soggetto gestore ed Amministrazione	-2
	4. L'eccessiva interferenza nelle attività esecutive quotidiane della società, da parte di soggetti interni all'Ente ma diversi dal responsabile del procedimento o dal responsabile dell'esecuzione del contratto	-1	-----	
	-----		3. L'eventuale rapporto non sinergico con altre funzioni dell'Ente con cui è necessario interfacciarsi e che potrebbero avere una "cultura del servizio" o una "velocità di risposta" diversi	-1
	5. Il dover far fronte ad attacchi strumentali mediatici e non, con finalità non dirette al miglioramento del servizio	-1	-----	
	-----		4. Le possibili contestazioni rispetto alla genuinità dell'appalto, e l'esposizione dell'Ente a pesanti sanzioni	-3
	-----		5. La possibilità di un'attività di confronto minore sulla qualità dei servizi rispetto alle altre forme di gestione	-1

Si riportano i valori aggregati:

	<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>	<i>Opportunities</i>	<i>Threat</i>	Totale
<i>In house</i>	<b>16</b>	<b>-5</b>	<b>10</b>	<b>-7</b>	<b>14</b>
Appalto	<b>16</b>	<b>-5</b>	<b>6</b>	<b>-9</b>	<b>8</b>

Rapportando il miglior valore al punteggio massimo attribuibile (70 punti), e riparametrando in misura proporzionale il valore in comparazione, si hanno i seguenti risultati:

	Totale
<i>In house</i>	<b>70</b>
Appalto	<b>40</b>

Recentemente i giudici amministrativi hanno avuto modo di ribadire che *"è legittima la scelta di un comune di affidare direttamente la gestione del servizio di igiene urbana, sulla base della relazione ex art. 34, c. 20 dl n.179/2012, che ha evidenziato i punti di forza e gli elementi di criticità dei vari modelli attraverso i punteggi numerici"* (Consiglio di Stato, Sez. V, 23/2/2021 n. 1596).

Sempre secondo la giurisprudenza amministrativa è ammesso che l'ente competente assolva all'onere di valutazione della congruità dell'offerta economica dandone compiuta motivazione nel provvedimento di affidamento diretto del servizio a mezzo rinvio alle ragioni della scelta per la gestione *"in house del servizio"* esposte nella relazione ex art. 34, comma 20, d.l. n. 179 del 2012. (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 26 ottobre 2020 n. 6460).

Ed ancora, da ultimo il Consiglio di Stato ha statuito che *"24.5. Dalla Relazione ex art. 34, D.L. 179/2012, si evincono, dunque, le ragioni della scelta dell'"in house", che il Comune ha basato su un fattore non soltanto quantitativo (prezzo inferiore) bensì anche, e nello specifico, qualitativo (di economicità e di vantaggi per la collettività), in linea con quanto previsto dagli artt. 5 e 34, comma 20, D.Lgs n. 175 del 2016 (T.U. delle società pubbliche) nonché dall'art.192, co.2, D.lgs n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici)."* (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22 ottobre 2021 n. 7093).

#### **E. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA**

Come detto, l'art. 192, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prescrive che: *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del*

*mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.*

A sua volta l’art. 34, comma 20, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 prevede che: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.*

Dalle norme appena citate deriva, in capo all’ente affidante, un onere motivazionale rafforzato, consistente nella necessità di esporre, nella presente relazione, le ragioni di preferenza per l’affidamento *in house* rispetto al ricorso all’evidenza pubblica in punto di convenienza economica, di efficienza e qualità del servizio, così esplicitando le ragioni dell’esclusione del ricorso al mercato, e, di seguito, i benefici per la collettività, di modo che ne sia possibile il sindacato in termini di ragionevolezza, logicità e travisamento dei fatti.

È opportuno evidenziare che, secondo l’orientamento espresso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il riferito onere motivazionale rafforzato non può considerarsi assolto ove la relazione ex art. 34 si limiti a ribadire petizioni di principio sulla preferibilità del modello prescelto e sulle particolarità che storicamente hanno caratterizzato la gestione dei servizi idrici nel territorio di riferimento; in particolare, è stato affermato che simili considerazioni, seppure costituiscano elementi valutativi da tenere in considerazione, non possono essere l’unico elemento rilevante per giustificare il mancato ricorso al mercato.

Altresì non può trascurarsi il parere del Consiglio di Stato – numero affare 1073/2021 - sulle Linee guida di ANAC recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.», in cui viene dapprima richiamata la sentenza della Corte Costituzionale 100 del 2020 che richiama il principio di libera autorganizzazione delle autorità pubbliche <sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> *La correttezza di tale linea interpretativa trova poi conferma nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che, nell’affermare la non contrarietà della norma oggi scrutinata all’art. 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, ha ribadito che dal principio di libera autorganizzazione delle autorità pubbliche (di cui al quinto considerando della direttiva 2014/24/UE e all’art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione) discende la «libertà degli Stati membri di scegliere il modo di prestazione di servizi mediante il quale le amministrazioni aggiudicatrici provvederanno alle proprie esigenze» e, conseguentemente, quel principio «li autorizza a subordinare la conclusione di un’operazione interna all’impossibilità di indire una gara d’appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all’operazione interna» (Corte di giustizia, nona sezione, ordinanza 6 febbraio 2020, in cause da C-89/19 a C-91/19, Rieco spa, resa su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, sezione quinta, con ordinanze 7 gennaio 2019, n. 138 e 14 gennaio 2019, n. 293 e n. 296; nello stesso senso, Corte di giustizia, quarta sezione, sentenza 3 ottobre 2019, in causa C-285/18, Irgita).*

E di seguito l'intervenuto in tale materia del legislatore che, nel dettare la nuova disciplina della *"governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con l'art. 10 (rubricato Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha per un verso ampliato l'area applicativa del ricorso all'in house providing autorizzando le amministrazioni interessate, al fine di *"sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027"*, ad avvalersi, mediante apposite convenzioni, *"del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, e, per l'altro verso, ha introdotto, nel comma 3, una disciplina ad hoc della motivazione del ricorso alla formula dell'in house in deroga al mercato, di cui all'art. 192, comma 2° di cui alle Linee Guida ANAC.

Nel parere il CdS svolge importanti riflessioni *"Che l'istituto dell'in house providing sia al centro dell'attenzione del Governo e del Parlamento, in relazione (in particolare, ma non solo) alle esigenze di semplificazione e di rafforzamento della capacity building degli apparati amministrativi (chiamati a uno sforzo straordinario e aggiuntivo di efficienza ed efficacia realizzativa per l'attuazione del PNRR, degli interventi inclusi nel fondo complementare, nonché di tutte le altre, numerosissime opere pubbliche urgenti), è dimostrato dalla già citata norma ad hoc inserita nella recente normativa primaria dedicata alla definizione della governance del PNRR (l'art. 10 del decreto-legge n. 77 del 2021 sopra richiamato), che sembra incrociarsi esplicitamente con l'intervento in esame (il quale però non pare tenerne conto, neanche negli atti di accompagnamento)." e per questo sospende il proprio parere sulle Linee guida di ANAC nelle more degli approfondimenti istruttori indicati in motivazione del proprio provvedimento.*

Come precedentemente descritto la forma prescelta dall'EGAM per l'affidamento del servizio idrico integrato è quella dell'*in house providing*.

Quanto alla comparazione del modello in house providing rispetto al ricorso al mercato, si ritiene di aver adeguatamente e compiutamente illustrato, tramite l'analisi S.W.O.T. su estesa le ragioni a sostegno della scelta di affidare a GRIM S.c.a.r.l. il servizio idrico.

Dalla lettura dei suddetti valori appare chiaro che il modello gestorio dell'in house rappresenta fra le possibili quella complessivamente più vantaggiosa, in quanto oltre ad essere economicamente più vantaggiosa, come si vedrà nel relativo paragrafo, comporta il miglior bilanciamento nell'ambito dell'analisi SWOT (maggiori opportunità e punti di forza, minori minacce).

Per tutto quanto sopra esposto, la proposta di affidamento in house del S.I.I. da parte di EGAM alla GRIM S.c.a.r.l. risulta legittima, ricorrendone tutti i requisiti di legge e preferibile rispetto al

---

<sup>9</sup> *"(Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali"*, testo così modificato dalla legge di conversione n. 108 del 2021)."

ricorso al mercato in quanto, a mero titolo riepilogativo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto affidatario e i Comuni soci, che consente a questi ultimi un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di appalto o concessione, fattore particolarmente rilevante considerata la delicatezza del servizio affidando.

Va aggiunto che, come detto, i Comuni presenti all'interno del soggetto gestore *in house* possono, grazie alla loro partecipazione totalitaria, esercitare, inoltre senza alcun impedimento, i poteri di indirizzo, pianificazione e controllo. In tal modo, attraverso l'attività di pianificazione strategica e operativa, sono in grado di garantire agli utenti la messa a disposizione di un servizio in grado di soddisfare le necessità di ogni realtà locale e di garantire ai consumatori finali l'applicazione delle medesime condizioni, e, attraverso l'attività di monitoraggio e controllo, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi previsti.

Tale attività di indirizzo e controllo è rafforzata dalla presenza del Comitato previsto dalla Convenzione ex art. 30 TUEL, volto a garantire la effettività del controllo analogo, come già indicato ed analiticamente illustrato nelle pagine precedenti.

Attraverso il controllo analogo ogni ente locale socio avrà a disposizione tutte le informazioni gestionali per l'esercizio dell'attività ad esso spettante, e, in ogni caso, in misura superiore rispetto a quelle che potrebbe avere all'interno di una società mista o in caso di affidamento con gara a società completamente privata. In tal modo l'ente locale potrà limitare, o addirittura eliminare, i classici problemi legati alla asimmetria informativa che naturalmente viene e crearsi fra controllore e controllato e che spesso ostacolano l'Ente di Ambito nello svolgimento delle proprie funzioni. In una tale forma di gestione l'ente locale ha un pieno controllo sulla gestione del servizio, dunque, agendo sia come ente di governo di ambito, titolare delle funzioni di pianificazione e controllo, che come ente parte della società di gestione e come membro del Comitato Unitario per il controllo analogo.

Ai cui va aggiunto che al contrario della società pubblica scelta dall'EGAM l'operatore privato sarà guidato da logiche tese anche all'utile e al profitto, pur trattandosi della gestione di un servizio pubblico.

Con riferimento agli obiettivi di efficienza, di economicità e qualità del servizio è innanzitutto opportuno evidenziare che gli stessi possono essere raggiunti da qualsiasi tipologia di azienda, qualora la stessa disponga e metta in atto i tipici strumenti propri della pianificazione e del controllo strategico e operativo.

Oltre alle già svolte valutazioni di convenienza di una forma di gestione rispetto ad un'altra, vanno poi considerate le caratteristiche del sistema regolatorio vigente.

Il servizio idrico integrato è un sistema regolato da Autorità locali e dall'Autorità di regolazione nazionale, ARERA, la quale, oltre a determinare una metodologia unica a livello nazionale di determinazione della tariffa del servizio, controlla, attraverso l'approvazione delle tariffe determinate dagli enti di governo di ambito, l'efficacia e l'efficienza della gestione.

Con riferimento all'efficacia, ARERA negli anni ha, infatti, sempre più ancorato l'approvazione delle tariffe al conseguimento di obiettivi di qualità del servizio e di rispetto della normativa comunitaria in materia di qualità della risorsa idrica e delle acque reflue. Costituiscono un

esempio in tal senso la Deliberazione ARERA sulla qualità contrattuale (Deliberazione ARERA 655/2015/R/Idr) che stabilisce gli standard di qualità del servizio che devono essere garantiti dalle carte del servizio sottoscritte dai gestori con gli utenti al momento della stipula del contratto di servizio, nonché il regolamento sulla qualità tecnica (Deliberazione ARERA 917/2017/R/Idr) che indica gli obiettivi da conseguire in relazione ai tre segmenti del servizio (Acquedotto, Fognatura e Depurazione).

L'emanazione di tali deliberazioni pone obiettivi comuni a tutte le aziende di gestione del servizio idrico integrato, indipendentemente dalla forma giuridica che le caratterizzano.

Relativamente all'efficienza, l'attenzione deve essere posta sul rapporto tra costi e ricavi, che nel metodo tariffario (Deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr, attualmente vigente per il periodo 2020 - 2023) risultano regolati.

I costi sono distinti tra costi efficientabili per i quali l'ARERA non prevede un incremento nel tempo, se non per effetto dell'inflazione o per ampliamento del perimetro di attività (maggior numero di comuni serviti e/o di segmenti di servizio), ritenendo che gli stessi debbano essere il risultato di un'ottimizzazione della gestione aziendale, e costi esogeni, ovvero costi non dipendenti dal controllo della gestione aziendale ma derivanti da fattori esterni alla stessa e pertanto conguagliabili ogni 2 anni al momento della revisione tariffaria.

In linea generale, in relazione ad entrambe le tipologie di costo, si può affermare che, rispetto alla dimensione del servizio, l'eventuale conseguimento delle economie di scala può riguardare tutte le modalità di affidamento.

Tali costi, di esercizio e di investimento e comprensivi dei costi ambientali e della risorsa, determinano i ricavi complessivi del gestore nel rispetto del principio del Full cost recovery e sulla base di un complesso meccanismo di riconoscimento previsto da ARERA, il quale si pone l'obiettivo di escludere tutti i costi non attinenti al servizio o in ogni caso ritenuti non efficienti sulla base di costi standard.

Come si può evincere da quanto sopra detto, il sistema regolatorio ARERA mette sullo stesso piano qualsiasi tipo di gestione, definendo il valore dei corrispettivi da applicare agli utenti del servizio e non effettuando discriminazioni in funzione della tipologia di affidamento. Esso, infatti risulta identico per tutti gli operatori del settore.

La società consortile in house non ha, inoltre, per sua natura, l'obiettivo di ottenere un risultato economico finalizzato alla distribuzione dell'utile ai suoi componenti, come nel caso delle società miste o private, ma si pone come finalità principale il conseguimento del risultato operativo in luogo di quello economico, concentrandosi sul raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio, fermo restando il raggiungimento e mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Tale ultima circostanza merita di essere evidenziata, considerato che da essa discende che, attraverso la gestione in house, ogni possibile economia nel servizio, non viene distribuita fra i soci ma viene reinvestita nella gestione del servizio stesso e utilmente finalizzata a migliorarne la qualità. Le considerazioni di cui sopra sono decisive non solo per il rispetto del piano d'ambito da parte del modello in-house, ma ancor più per evidenziare la sua assoluta preferibilità e convenienza rispetto ai modelli della gara e della società mista. Tale impostazione consente di

creare un sistema in cui i ricavi derivanti dalle tariffe pagate dagli utenti saranno totalmente destinati all'erogazione del servizio non essendo possibile che una parte di risorse possa essere utilizzata per il pagamento dei dividendi.

Ragionamento a parte richiede la valutazione della capacità della società consortile a responsabilità limitata di condurre una gestione nel rispetto del principio dell'economicità. Il conseguimento di tale finalità, oltre ad essere influenzato dai ricavi e dai costi del servizio, è fortemente condizionato dalla capacità della società consortile individuata di disporre delle risorse finanziarie interne per realizzare gli investimenti e eventualmente accedere ai finanziamenti dal sistema creditizio.

#### F. ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI SUL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Di seguito le considerazioni economico finanziarie elaborate sulla base delle risultanze del piano d'ambito e del PEF dalle quali emerge la maggior convenienza della gestione tramite l'affidamento in house providing a società consortile.

Il Piano Economico Finanziario rappresenta, ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., uno degli atti costituenti il Piano di Ambito; in particolare "Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati". A tali tre principi

Mediante il Piano Economico Finanziario viene valutata la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria delle scelte tecniche effettuate in sede di redazione del Piano degli interventi e di quelle organizzativo gestionali contenute nel Modello Organizzativo gestionale, tenendo conto dei ricavi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato determinata secondo quanto stabilito dall'Autorità di regolazione nazionale ARERA e della presenza di eventuali contributi pubblici.

La relazione da atto dell'asseverazione del piano economico-finanziario avvenuta in data 28/06/2022 da parte del Dott. Terensio Niscola della BNS Revisioni S.r.l.s (REA 1636534, C.F. 16129211005), società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966.



Il Conto Economico proietta sul periodo di durata del Piano, nel caso in oggetto 30 anni, l'andamento dei valori prodotti e consumati dall'azienda, evidenziando se la stessa è in grado di sopravvivere nel tempo, attraverso la conduzione di una gestione efficace ed efficiente e la realizzazione degli investimenti necessari per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi. Il Rendiconto Finanziario evidenzia le entrate e le uscite che si verificano negli anni di durata dell'affidamento e dimostra la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni finanziari assunti.

Lo Stato Patrimoniale dimostra la sostenibilità del patrimonio aziendale mettendo a confronto gli impegni e le fonti in esso presenti e la corretta correlazione fra i tempi di restituzione delle risorse acquisite e degli investimenti effettuati. Lo schema di Stato Patrimoniale che si propone

tradizionalmente nei PEF è quello che isola nell'attivo il Capitale Circolante Netto (CCN) e nel Passivo la Posizione Finanziaria Netta (PFN) e evidenzia attraverso l'analisi del segno di quest'ultimo la capacità della gestione operativa aziendale di generare o assorbire liquidità.

Il Piano Economico Finanziario deve essere asseverato in base a quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 e deve contenere previsioni realistiche e prudenti in grado di dimostrare che quanto pianificato sia effettivamente realizzabile.

Alla base delle elaborazioni economiche finanziarie sono poste le seguenti condizioni:

- il piano è elaborato su un periodo di tempo trentennale a partire da luglio 2022;
- il piano prevede la presenza sul territorio di un soggetto grossista che si occupa della captazione e della grande adduzione;
- il piano si basa su un modello organizzativo gestionale ritenuto efficiente;
- il piano si basa sugli investimenti previsti nel Piano degli Interventi pari a complessivi € 95.171.107,55, di cui € 1.683.799,64 in immobilizzazioni immateriali e € 93.487.307,91 in immobilizzazioni materiali. Sono inoltre compresi all'interno del piano economico finanziario i cespiti trasferiti da ACEA Molise Srl il cui riscatto è previsto nel 2024 per un valore complessivo di € 3.956.808; nello stesso anno viene imputato nel PEF il cofinanziamento degli investimenti finanziati dal PO Ambiente, pari a € 5.209.637,49) la cui quota era a carico dei comuni e che l'Ente di governo d'ambito ha deciso di trasferire a carico del gestore unico;
- Il piano economico finanziario non tiene conto delle opere finanziate da contributi pubblici, pari a totali € 19.979.265;
- nel periodo 2022 - 2023 è applicata la tariffa determinata sulla base del metodo dalla convergenza; successivamente è stato applicato in maniera prudenziale un incremento annuo del 3,7% quale valore minimo previsto dagli schemi regolatori ARERA di cui alla Deliberazione 580/2019/R/IDR;
- è previsto un capitale sociale di € 1.000.000,00.

Il Conto Economico è elaborato a partire dai dati economici derivanti dalla gestione del servizio nel territorio del Comune di Termoli, delle valutazioni effettuate circa i dati comunicati dagli enti locali sul resto del territorio e di elaborazioni di benchmarking effettuate su aziende similari operanti nel territorio italiano. Si precisa a tal riguardo che i ricavi ed i costi relativi alla gestione nel comune di Termoli sono stati considerati a partire dal 2024. Per realizzare quindi l'enorme mole di investimenti, necessari per ammodernare l'intero comparto idrico integrato della Regione Molise, il Piano prevede un limitato, data la mole di investimenti complessivi previsti dal Piano d'Ambito adottato, il ricorso al capitale di debito.



Il Gestore dovrà attivare delle linee di credito che gli consentano il tiraggio della liquidità necessaria per realizzare gli interventi, e per garantire la continuità gestionale, soprattutto nei primi anni 5 anni di gestione. L'indebitamento massimo previsto è pari a 25 milioni, il cui tiraggio è previsto per il 15% per il 2024, per il 40% nel 2025, il 30% nel 2026, il 10% nel 2027 ed il 5% nel 2028, ad un tasso di interesse prudenziale dell' 8,24%. Il flusso di cassa generato dalla gestione è ampiamente in grado di garantire la copertura delle suddette fonti di finanziamento esterno;

infatti, il Piano produce dei flussi finanziari in grado di ripagare il debito contratto verso istituti di credito oltre agli oneri finanziari al 2048 entro quattro anni dalla fine dell'affidamento, con un saldo positivo di fine periodo di oltre 4 mln di euro. A fronte della notevole mole di investimenti previsti, l'esposizione finanziaria è limitata nella sua dimensione quantitativa e temporale; inoltre, la struttura gestionale è pienamente in grado di garantire le idonee coperture.

Il risultato economico e il saldo di tesoreria assumono valori sostenibili nell'intero periodo di Piano a dimostrazione della capacità della gestione aziendale di ottenere un valore della produzione complessivamente in grado di compensare quanto consumato e di produrre il flusso di cassa necessario per far fronte agli impegni assunti.

La scelta del modello in house presenta inoltre, ulteriori vantaggi rispetto ai modelli alternativi; innanzitutto, non si prevede la distribuzione di dividendi o utili ai soci, con la conseguenza che il risultato positivo del conto economico potrà essere utilizzato per aumentare la dotazione disponibile per gli investimenti volti a migliorare la qualità del servizio offerto all'utenza.

Il modello prescelto, si fonda su un sistema tariffario che presenta nel corso del tempo adeguamenti in linea con la normativa di riferimento ma ai livelli minimi previsti, allo scopo di ridurre l'impatto dell'onere del servizio nel paniere di spesa dell'utenza. Questo aspetto viene garantito dalla forma di gestione prescelta che, pur nel rispetto del principio del full cost recovery si pone l'obiettivo di una gestione imprenditoriale che persegue innanzitutto gli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia. L'economicità è assicurata, come si evidenzia nel piano economico finanziario, dall'equilibrio della situazione economico-gestionale, patrimoniale e finanziaria; l'efficienza è garantita dal rispetto degli standard di qualità previsti dal servizio, mentre l'efficacia è assicurata dalla realizzazione del sistema di opere ed interventi definiti all'interno del Piano d'ambito. Completano tali principi la sostenibilità, fondamentale nella gestione del SII, che permette di garantire un adeguato equilibrio tra gestione e servizio attuali e futuri e l'affordability che sintetizza equilibrio economico-finanziario e sostenibilità della tariffa individuata per le diverse tipologie di utenza, tenendo anche conto di agevolazioni a favore di utenze in condizione di disagio economico-sociale. Quest'ultimo è un indubbio vantaggio per la gestione in house che non perseguendo fini di distribuzione degli utili è in grado di applicare un sistema tariffario in grado di minimizzare l'impatto sull'utenza in condizioni di svantaggio socio-economico.

La forma di gestione prevista garantisce all'ente locale una pluralità di funzioni e di garanzie dal momento che ha un pieno controllo sulla gestione del servizio, agendo sia come ente di governo di ambito, titolare delle funzioni di pianificazione e controllo, che come ente parte della società di gestione e come membro del comitato di controllo analogo.


Infine, la scelta dell'EGAM di affidare la gestione ad un soggetto (GRIM Scarl) nella logica dell'in house providing si fonda sulla creazione di un soggetto che operativamente è già presente in maniera capillare sul territorio; inoltre, l'esclusiva partecipazione pubblica permetterebbe, sulla base delle considerazioni appena fatte, il raggiungimento di quella caratteristica di unicità richiesto dalla normativa corrente e che è fondamento della gestione integrata del servizio, con importanti collegamenti a monte ed a valle del processo di erogazione del servizio stesso.

All.:

1. Piano degli interventi;

2. Modello organizzativo;
3. Piano tariffario;
4. Piano economico finanziario

Prof. Carmine Ruscetta  
Presidente Egam



**ENTE DI GOVERNO  
DELL'AMBITO DEL MOLISE  
(EGAM)**

***Piano degli investimenti***

*Allegato 1*









Calcoli in economia

PROVA	Tipologia	Titolo Provenienza	Supporto	Categoria Attribuita	Previsione di spesa (M€)	Costo in Gestione (€/litro)	Popolazione Consumatori (abitanti)	Popolazione Interventata (abitanti)	Risparmio/Plusvalenza	Percentuale di risparmio (litri)	Stato pregressivo/attuale	Salvo spesa (M€)	Costo in Gestione (€/litro)	Importo di risparmio (M€)	Fonte di finanziamento
PROVA 1	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	338	5,94	5,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	1.180.000,00	237.181,21
PROVA 2	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	160	2,24	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	193.718,18	79.441,81
PROVA 3	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	460	6,50	5,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	506.000,00	326.558,19
PROVA 4	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	110	1,54	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	136.200,00	52.300,00
PROVA 5	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	210	2,97	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	214.200,00	82.300,00
PROVA 6	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	420	5,94	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	428.400,00	276.200,00
PROVA 7	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	470	6,64	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	479.600,00	317.000,00
PROVA 8	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	225	3,19	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	229.000,00	148.000,00
PROVA 9	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	401	5,64	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	405.000,00	258.000,00
PROVA 10	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	116	1,62	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	118.000,00	47.912,26
PROVA 11	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	301	4,24	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	306.000,00	198.400,00
PROVA 12	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	300	4,22	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	305.000,00	197.400,00
PROVA 13	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	300	4,22	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	305.000,00	197.400,00
PROVA 14	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	300	4,22	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	305.000,00	197.400,00
PROVA 15	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	300	4,22	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	305.000,00	197.400,00
PROVA 16	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	300	4,22	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	305.000,00	197.400,00
PROVA 17	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	300	4,22	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	305.000,00	197.400,00
PROVA 18	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	300	4,22	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	305.000,00	197.400,00
PROVA 19	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	300	4,22	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	305.000,00	197.400,00
PROVA 20	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	300	4,22	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	305.000,00	197.400,00
PROVA 21	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	300	4,22	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	305.000,00	197.400,00
PROVA 22	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	300	4,22	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	305.000,00	197.400,00
PROVA 23	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	300	4,22	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	305.000,00	197.400,00
PROVA 24	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	300	4,22	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	305.000,00	197.400,00
PROVA 25	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	300	4,22	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	305.000,00	197.400,00
PROVA 26	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	300	4,22	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	305.000,00	197.400,00
PROVA 27	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	300	4,22	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	305.000,00	197.400,00
PROVA 28	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	300	4,22	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	305.000,00	197.400,00
PROVA 29	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	300	4,22	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	305.000,00	197.400,00
PROVA 30	Comune di Cadenazzo San Giacomo	Completamento dell'acquedotto regionale	Regionale	Costo di gestione	141	1,02 €	7.141	300	4,22	3,1	Salvo spesa (M€)	2012	1,02 €	305.000,00	197.400,00





ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DEL  
MOLISE PER IL SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO



PNRR

Numero progressivo	Ambito /Sub Ambito	Ente Gestore	Oggetto	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	Segmento di riferimento	Categoria AREA	Macroindicatori AREA	Criticità ex Determina 1/2018	Importo complessivo [€]	Importo da finanziare [€]
1	Unico Molise	Consorzio di sviluppo industriale Campobasso Bolzano	Adeguamento e potenziamento depuratore consortile Campochiaro e San Polo Marone	Area di sviluppo industriale	Depurativo	Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato	M5-M6	DEP 1.4 - DEP 2.1 - DEP 2.2 - DEP 2.3	4.905.342,04	4.905.342,04
2	Unico Molise	Consorzio di sviluppo industriale Termoli	Completamento funzionale del depuratore Consorzio Industriale Valle del Biferno	Area di sviluppo industriale	Depurativo	Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario	M5-M6	DEP 1.2 - DEP 2.1 - DEP 2.2 - DEP 2.3	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Unico Molise	Consorzio di sviluppo industriale Termoli	IMPIANTO DI DEPURAZIONE COSIR - REALIZZAZIONE LINEA 3	Area di sviluppo industriale	Depurativo	Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato	M5-M6	DEP 1.4 - DEP 2.1 - DEP 2.2 - DEP 2.3	7.500.000,00	7.500.000,00



# **ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DEL MOLISE (EGAM)**

***Modello gestionale ed organizzativo***

*Allegato 2*

## MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO

Il presente capitolo è dedicato alla descrizione dell'assetto gestionale ed organizzativo del gestore unico regionale e alla stima dei costi operativi della gestione del servizio per l'intera durata del Piano, nel rispetto del principio di unicità della gestione e di salvaguardia delle gestioni esistenti. La gestione del servizio idrico integrato è articolata, complessa ma anche delicata, viste le grandi peculiarità del servizio e l'impatto rilevante sulla vita delle collettività, le caratteristiche della risorsa idrica e del servizio connesso, e la necessità di garantire un approccio votato alla sostenibilità, all'equilibrio economico-finanziario ed al rispetto delle normative regolatorie ARERA sulla tariffa. Il modello gestionale deve dunque coniugare queste diverse funzioni integrando obiettivi di economicità con garanzie di accesso al servizio, efficacia dell'attività e visione orientata al futuro, e così via. La complessità del modello organizzativo gestionale si accresce ulteriormente in considerazione del fatto che nei territori insistono gestioni consolidate e, spesso, molto frammentate, che devono nella maggior parte dei casi confluire progressivamente nel nuovo gestore. La previsione normativa ha un riferimento nell'art. 149 del D. Lgs. 152/2006, il quale al comma 1 stabilisce che all'interno del Piano di ambito è previsto, tra l'altro, il modello gestionale ed organizzativo; in tale documento viene rappresentata la struttura operativa mediante la quale il gestore unico d'ambito assicura il servizio all'utenza e la realizzazione, nel tempo di affidamento previsto, del programma degli interventi. Inoltre, l'articolazione delle attività del SII ed i contenuti delle singole voci sono previste dalla Deliberazione ARERA 137/2016/R/COM la quale integra le disposizioni del TIUC (Testo Integrato Unbundling Contabile) prevedendo, tra gli altri, gli obblighi di separazione contabile (Unbundling) per il settore idrico. La scelta operata dall'Autorità regolatoria con tale complesso di norme è orientata ad un duplice obiettivo: da un lato promuovere l'efficienza nella gestione del SII, dall'altro lato garantire un adeguato livello di qualità dei servizi erogati all'utenza. Tale duplice obiettivo può essere raggiunto all'interno di un sistema di regole adeguatamente codificate, applicabili ai soggetti gestori di Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG); di conseguenza, è opportuno che il soggetto gestore si orienti a strutturare il proprio modello organizzativo-gestionale in funzione del perimetro delle attività stabilite da ARERA. In linea generale, l'affidatario del servizio ha autonomia nel definire il modello che intende adottare per l'organizzazione e la gestione; tuttavia, la scelta effettuata potrà condizionare l'aspetto essenziale che attiene all'insieme dei risultati raggiunti dalla gestione stessa. A tale scopo, è dunque necessario stabilire alcuni principi generali che si candidano quali linee guida da seguire nell'implementazione di un modello la cui aspettativa unica è quella di raggiungere i risultati attesi e che sono determinati dalla disciplina normativa vigente e dall'affidamento del servizio da parte dell'Enti di Ambito (EGAM). L'assetto normativo attuale prescrive, per quanto di interesse, il perseguimento imprescindibile di due linee di azione fondamentali; la prima spinge verso l'accorpamento dell'intero ciclo produttivo-gestionale dell'acqua in capo ad un unico soggetto avente adeguate competenze tecnologiche e dimensione economico-finanziaria. In questo modo, l'unico soggetto sarà in grado di gestire a livello territoriale l'intero ciclo dell'acqua: captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione; tale approccio trova adeguato fondamento nella teoria microeconomica del monopolio naturale, ma anche nella gestione dei beni comuni (Commons). La seconda linea di azione è coerente e fortemente collegata con la prima e intende determinare una struttura dimensionale sufficiente ad assicurare le necessarie economie di scala alla gestione. Questo risultato viene raggiunto attraverso il superamento della frammentazione con l'accorpamento delle gestioni in capo ad un unico soggetto, al netto delle gestioni meritevoli di salvaguardia in base alle norme vigenti. Il modello organizzativo-gestionale si deve conformare a tale previsione normativa, nel rispetto dei principi da seguire per l'erogazione dei servizi pubblici, principi che hanno tuttavia una valenza generale in ordine alla gestione e che sono elencati di seguito: - Efficienza - Economicità - Efficacia - Sostenibilità - Affordability. L'efficienza risponde alla



necessità di garantire l'erogazione dei servizi in funzione delle esigenze della domanda ottimizzando l'impiego dei fattori produttivi e minimizzando gli (eventuali) sprechi di risorse impiegate. L'efficacia consiste nella capacità del modello individuato, delle strutture e delle risorse impiegate nelle diverse situazioni, luoghi, tempi e condizioni, di garantire, anche in base alle diverse richieste dell'utenza, l'erogazione dei servizi adeguati in termini di qualità, quantità e continuità. L'economicità risponde alla necessità di adeguare mezzi e risorse dal punto di vista economico assicurando un equilibrio gestionale tra ricavi e costi, producendo a costi minimi anche in considerazione delle particolari condizioni normative stabilite per la gestione economica del servizio idrico integrato. La sostenibilità, pur essendo di difficile misurazione e quantificazione, è forse il principio più importante da assicurare nella implementazione del modello organizzativo gestionale del SII, in quanto risponde alla necessità di garantire una adeguata disponibilità del servizio per l'utenza attuale, senza pregiudicare tuttavia, l'accesso alla risorsa stesso da parte delle generazioni future. L'affordability è una sostenibilità ulteriore che si qualifica per un duplice set di obiettivi: da un lato le scelte assunte devono garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione e dall'altro lato deve essere assicurata la sostenibilità della tariffa individuata per le diverse tipologie di utenza, tenendo anche conto di agevolazioni a favore di utenze in condizione di disagio economico-sociale, meritevoli per la loro condizione di una tutela particolare. Gli obiettivi del modello organizzativo-gestionale in una visione unitaria di ambito del servizio idrico integrato possono essere sintetizzati nei seguenti: • riorganizzare il servizio in una visione di superamento della più o meno grande frammentazione attuale delle gestioni; • accorpate quanto più è possibile in un unico soggetto tutti gli aspetti tecnologici e produttivi del SII: acquedotto, fognatura e depurazione<sup>1</sup>; • raggiungere una scala dimensionale industriale efficiente e calibrata sul territorio, in funzione dei principi di efficienza, economicità, efficacia, sostenibilità, affordability e accessibilità del servizio; • creare una struttura in grado di garantire continuità e qualità del SII coerentemente con la durata del periodo di affidamento del servizio; • garantire la piena realizzazione di quanto previsto nel Piano degli investimenti e più in generale il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano d'Ambito; • garantire, grazie alla gestione unica, un più efficace sistema di monitoraggio quantitativo e qualitativo, di controllo ed eventuale intervento correttivo sulle criticità e sugli scostamenti del servizio rispetto agli obiettivi attesi. Il perseguimento dei principi di carattere generale e l'adeguamento della struttura agli obiettivi descritti sopra è fondamentale, in quanto permette di organizzare il modello in funzione del servizio e dell'utenza da servire dimensionando mezzi e risorse. Questi due aspetti conducono alla determinazione dell'assetto economico-gestionale del servizio. Per quanto attiene gli aspetti tecnici della gestione si rimanda alle apposite sezioni e capitoli di riferimento. definizione dei costi di gestione e dei ricavi tariffari, in modo da assicurare il fondamentale equilibrio gestionale. Nel presente Piano d'Ambito dell'EGAM il modello organizzativo gestionale definitivo è individuato considerando anche che la sua struttura influenza i risultati contenuti nel Piano economico finanziario e tariffario e deve rispettare i requisiti sopra descritti l'ottimale gestione del servizio. In particolare, con riferimento al modello organizzativo vengono individuati i seguenti elementi fondamentali: • il livello di decentramento territoriale del gestore; • la struttura organizzativa prescelta; • il personale necessario alla conduzione del servizio idrico integrato. Al riguardo è opportuno precisare che le previsioni contenute nel presente piano di gestione rappresentano una proiezione dei costi operativi, utile ai fini del calcolo delle tariffe nel periodo considerato, sulla base dei livelli minimi di servizio individuati nel rispetto dei criteri definiti dalla Deliberazione ARERA n. 655/2015/R/IDR, recante le norme di riferimento per il rispetto della qualità contrattuale del servizio idrico.

**ENTE DI GOVERNO  
DELL'AMBITO DEL MOLISE  
(EGAM)**

*Piano tariffario*

*Allegato 3*

## Sommario

1. Introduzione.....	3
2. Criteri per la determinazione del vrg ex Del Arera 580/19/r/idr.....	4
3. Modalità di accesso all'applicazione del VRG ex lettera c).....	5
4. Allegato foglio di calcolo.....	7

## 1. INTRODUZIONE

La presente Relazione tecnica contiene le indicazioni per la determinazione del VRG ai sensi della Deliberazione ARERA 580/19/r/IDR.

Sotto il profilo metodologico, la relazione tecnica è stata redatta tenendo conto dei dati economico-finanziari elaborati dall'EGAM e delle scelte da questa effettuate nel corso degli incontri tenutisi con l'UTS Sogesid, nell'ambito dell'attività A7.5.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

## 2. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VRG EX DEL ARERA 580/19/R/IDR

Il VRG (*Vincolo Ricavi Gestore*) per le annualità 2022 - 2023 è stato determinato in applicazione dello schema regolatorio di convergenza di cui al Titolo 8, art. 31 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr.

Lo schema regolatorio di convergenza – alternativo agli schemi regolatori di cui all'Articolo 5 – si applica ai casi di soggetti caratterizzati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio ai sensi della normativa vigente, nonché di realizzazione degli interventi, ed alle gestioni che presentano perduranti condizioni di esclusione, anche laddove tale carenza interessa gestioni ricomprese in processi di aggregazione già avviati dall'Ente di governo dell'ambito competente.

Al comma 31.6 la Deliberazione suddetta prevede che ai fini della valorizzazione delle componenti di cui al comma 31.5, le seguenti casistiche:

- a) il gestore dispone del corredo informativo completo relativo ai ricavi tariffari, nonché i dati di costo e di qualità richiesti per il calcolo della componente *COTSET*, come definita al comma 17.2;
- b) il gestore dispone del corredo informativo completo relativo ai soli ricavi tariffari;
- c) il gestore non dispone né di dati tariffari né di dati di costo.

Per quanto riguarda l'EGAM il calcolo del VRG è stato determinato in applicazione di quanto previsto alla lettera c) di cui sopra non disponendo delle informazioni necessarie all'applicazione delle metodologie previste alle altre due lettere. Pertanto, il VRG è stato calcolato come illustrato nella seguente formula:

$$VRGaconv = (Capexaconv + CO Sconv)$$

Dove:

- *VRGaconv* è il vincolo ai ricavi (VRG) del gestore (o dei gestori incorporati) per i quali non si dispone di un corredo informativo completo;
- la valorizzazione di *CO Sconv* avviene in corrispondenza dell'estremo superiore del costo operativo stimato pro-capite del Cluster A, rappresentato nella matrice di cui al comma 17.1, ed è pari a 74 €/ab, incrementato del 10%;
- *Capexaconv* è il costo di capitale derivante dalla valorizzazione della RAB di convergenza e posto pari a  $16\% * CO Sconv$



### 3. MODALITÀ DI ACCESSO ALL'APPLICAZIONE DEL VRG EX LETTERA C)


L'accesso allo schema regolatorio di convergenza avviene previa motivata istanza dell'Ente di governo dell'ambito o soggetto competente, a valere sul periodo regolatorio 2020-2023 al termine del quale trovano applicazione gli schemi regolatori di cui all'Articolo 5.

L'istanza di cui al precedente comma deve essere presentata entro i termini previsti per la predisposizione dello schema regolatorio e deve contenere la seguente documentazione:

- una relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito;
- in caso di avvio di processi di aggregazione per la formazione del gestore unico d'ambito, la presentazione di un programma di impegni che descriva le modalità di completamento – comunque non oltre l'anno 2023 – di detti processi ed il perimetro interessato in ciascun anno.

Nella relazione di accompagnamento deve essere messo in evidenza l'assolvimento da parte dell'Ente di governo dell'ambito competente di una serie di obblighi di seguito rappresentati:

1. per il primo anno di applicazione, con riferimento agli aspetti di qualità tecnica:
  - 1.1. la ricognizione del livello di disponibilità ed affidabilità dei dati di misura
  - 1.2. la conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti, ai sensi dell'art. 21 della RQTI;
  - 1.3. l'adozione di un programma per il raggiungimento della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 22 della RQTI;
2. per il secondo anno:
  - 2.1. l'attestazione della corretta tenuta di registri tecnico-contabili per la raccolta di dati riferiti alle principali grandezze tecniche, garantendo comunque la presenza di fonti contabili obbligatorie previste dalla normativa vigente e di dati economici e patrimoniali specificatamente relativi al perimetro regolatorio;
  - 2.2. la definizione della struttura dei corrispettivi delle gestioni, con l'esplicitazione delle categorie d'uso e le corrispondenti variabili di scala per ciascuno dei servizi svolti (ai sensi della deliberazione 665/2017/R/IDR);



3. per il terzo anno, l'attestazione degli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di qualità contrattuale di cui al Titolo XI della RQSI;

4. per il quarto anno, l'attestazione degli obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione dei dati di qualità tecnica ai sensi del Titolo 8 della RQTI, nonché l'attestazione della disponibilità ed affidabilità dei dati di misura ai sensi dell'art.20 della RQTI.

Con riferimento al cronoprogramma sopra indicato la Deliberazione ARERA 580/19/R/IDR prevede che, nell'ambito della predetta istanza l'Ente di governo può proporre, motivandola adeguatamente, una diversa allocazione temporale degli obblighi previsti. È da evidenziare che avendo l'EGAM scelto di applicare la convergenza a partire dal 2022, gli obblighi sopradescritti devono essere rispettati entro il 2024 e quindi articolati su una tempistica di un anno e mezzo.

Ove fosse riscontrata l'assenza di almeno uno degli obblighi di cui sopra, il soggetto gestore ricade nell'ambito delle casistiche di determinazione della tariffa d'ufficio, ai sensi del comma 5.8 della Deliberazione ARERA sopracitata.

Si fa presente infine che, una volta calcolato con il valore  $VRGaconv$  sopra determinato, tenuto conto dei vincoli del TICS, l'Ente di governo d'ambito deve determinare la coerente, in termini di ricavi attesi, articolazione dei corrispettivi. In caso di inerzia, l'Autorità provvede, con successivo provvedimento, a definire l'articolazione tariffaria applicabile per l'utenza domestica residente e l'articolazione tariffaria per le altre tipologie d'utenza, da applicare temporaneamente fino alla definizione della nuova struttura dei corrispettivi.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke on the right side.

**Meccanismi di convergenza**

Scelta delle casistiche ai sensi del comma 31.6 MTI-3

	2020	2021	2022	2023
<b>Tipologia di schema adottato</b> da foglio "Input per calcoli finali"	comma 31.6 sub c)			
<b>Determinazione del parametro <math>\alpha</math></b> da foglio "Input per calcoli finali"	Avvio dei processi di aggregazione del gestore unico d'ambito: SI			

Numero delle gestioni integrate	134	134	134	134
Popolazione residente delle gestioni integrate	302.701	302.701	302.701	302.701

$\vartheta$	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fattore di aggregazione $\alpha$	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fattore di incremento Y	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

<b>CO<sup>S</sup> tot</b>				
Ricavi tariffari delle gestioni integrate	0	0	0	0

<b>VRG<sub>conv</sub></b>	0	0	14.291.096	28.582.192
Capex <sub>conv</sub>	0	0	1.971.186	3.942.371
Opex <sub>conv</sub>			12.319.910	24.639.821

**ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO  
DEL MOLISE  
PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**



**PIANO D'AMBITO  
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
Aggiornamento a seguito del Comitato d'Ambito  
del 27.06.2022**

A seguito del Comitato d'Ambito svoltosi in data 27.06.2022 si evidenzia come l'allegato nr. 12 al Piano d'Ambito approvato in data 31.01.2022 viene integralmente sostituito con il nuovo piano economico finanziario allegato di seguito che integra e sostituisce eventuali parti inserite nel Piano d'ambito approvato in data 31.01.2022 che risultano in contrasto con il presente piano economico finanziario.

CONTO ECONOMICO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RICAVI DA TARIFFA		14.291.096,01	28.582.192,02	33.977.390,43	35.234.553,88	36.538.232,37	37.890.146,97
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTI ATTIVI CONTRIBUTI PUBBLICI		0,00	0,00	17.500,00	44.500,00	54.000,00	54.000,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI DA ALTRE ATTIVITÀ IDRICHE		50.000,00	100.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
ALTRI RICAVI SII							
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>14.341.096,01</b>	<b>28.682.192,02</b>	<b>34.194.890,43</b>	<b>35.529.053,88</b>	<b>36.842.232,37</b>	<b>38.194.146,97</b>
MATERIE PRIME		6.254.968,77	12.509.937,54	12.560.823,23	12.765.383,70	13.078.361,22	13.615.639,30
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI		4.911.746,59	9.823.493,19	12.298.906,15	12.298.906,15	12.298.906,15	12.298.906,15
GODIMENTO BENI DI TERZI		574.328,74	1.148.657,48	1.294.295,95	1.294.295,95	1.294.295,95	1.294.295,95
PERSONALE		1.714.010,76	3.428.021,52	4.156.751,47	4.734.589,65	5.216.400,50	5.651.100,00
ACCANTONAMENTO IFR		126.963,76	253.927,52	307.907,52	350.710,34	386.400,04	418.600,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		76.538,39	153.076,78	172.485,41	172.485,41	172.485,41	172.485,41
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>13.658.557,02</b>	<b>27.317.114,03</b>	<b>30.791.169,73</b>	<b>31.616.371,21</b>	<b>32.446.849,27</b>	<b>33.451.026,82</b>
MOL		682.538,99	1.365.077,98	3.403.720,71	3.912.682,67	4.395.383,10	4.743.120,16
AMMORTAMENTI IMMOB IMMATERIALI		13.782,80	13.782,80	231.297,78	231.297,78	231.297,78	217.514,99
AMMORTAMENTI IMMOB MATERIALI		156.890,04	156.890,04	697.933,95	968.105,85	1.088.474,58	1.197.740,33
ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE		11.787,20	23.574,40	28.091,01	29.165,39	30.236,90	31.348,07
PERDITA SU CREDITI		153.233,63	306.467,26	365.183,08	379.150,03	393.079,74	407.524,86
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>		<b>346.845,33</b>	<b>864.363,49</b>	<b>2.081.214,89</b>	<b>2.304.963,62</b>	<b>2.652.294,09</b>	<b>2.888.991,91</b>
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO		0,00	-309.000,00	-1.133.000,00	-1.751.000,00	-1.940.587,11	-2.015.989,18
INTERESSI PASSIVI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO		21,95	123,21	365,56	1.413,73	2.445,86	2.230,73
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>		<b>346.867,27</b>	<b>555.486,70</b>	<b>948.580,45</b>	<b>555.377,36</b>	<b>714.152,84</b>	<b>875.233,46</b>
IRES		83.248,15	133.316,81	227.659,31	133.290,57	171.396,68	210.056,03
IRAP		80.833,09	168.322,42	244.376,24	275.680,03	308.058,33	334.286,16
<b>RISULTATO ECONOMICO NETTO</b>		<b>182.786,04</b>	<b>253.847,47</b>	<b>476.544,91</b>	<b>146.406,76</b>	<b>234.697,83</b>	<b>330.891,27</b>

IRES  
IRAP

24%  
3,90%

<b>CONTO ECONOMICO</b>	2028	2029	2030	2031	2032	2033
RICAVI DA TARIFFA	39.292.082,41	40.745.889,46	42.253.487,37	43.816.866,40	45.438.090,46	47.119.299,81
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTI ATTIVI CONTRIBUTI PUBBLICI	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI DA ALTRE ATTIVITÀ IDRICHE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
ALTRI RICAVI SII						
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>39.596.082,41</b>	<b>41.049.889,46</b>	<b>42.557.487,37</b>	<b>44.120.866,40</b>	<b>45.742.090,46</b>	<b>47.423.299,81</b>
MATERIE PRIME	14.179.781,28	15.009.069,99	15.896.408,92	16.845.861,56	17.861.775,89	18.948.804,23
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI	12.298.906,15	12.298.906,15	12.298.906,15	12.298.906,15	12.298.906,15	12.298.906,15
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.294.295,95	1.294.295,95	1.294.295,95	1.294.295,95	1.294.295,95	1.294.295,95
PERSONALE	6.085.800,00	6.177.087,00	6.269.743,31	6.363.789,46	6.459.246,30	6.556.134,99
ACCANTONAMENTO TFR	450.800,00	457.562,00	464.425,43	471.391,81	478.462,69	485.639,63
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	172.485,41	172.485,41	172.485,41	172.485,41	172.485,41	172.485,41
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>34.482.068,79</b>	<b>35.409.406,51</b>	<b>36.396.265,16</b>	<b>37.446.730,34</b>	<b>38.565.172,39</b>	<b>39.756.266,36</b>
<b>MOL</b>	<b>5.114.013,62</b>	<b>5.640.482,95</b>	<b>6.161.222,21</b>	<b>6.674.136,06</b>	<b>7.176.918,07</b>	<b>7.667.033,45</b>
AMMORTAMENTI IMMOB IMMATERIALI	217.514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI IMMOB MATERIALI	1.355.234,33	1.421.791,58	1.409.874,80	1.457.921,65	1.293.916,16	1.172.233,30
ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE	32.500,34	33.695,25	34.934,37	36.219,34	37.551,86	38.933,67
PERDITA SU CREDITI	422.504,44	438.038,27	454.146,85	470.851,45	488.174,12	506.137,72
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>3.086.259,52</b>	<b>3.746.957,85</b>	<b>4.262.266,18</b>	<b>4.709.143,62</b>	<b>5.357.275,94</b>	<b>5.949.728,75</b>
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	-1.986.117,19	-1.947.826,48	-1.906.380,61	-1.861.519,60	-1.812.962,05	-1.760.403,35
INTERESSI PASSIVI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO	1.555,81	1.386,05	1.673,87	1.222,47	519,21	1.375,01
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>1.101.698,14</b>	<b>1.800.517,42</b>	<b>2.357.559,44</b>	<b>2.848.846,49</b>	<b>3.544.833,10</b>	<b>4.190.700,41</b>
IRES	264.407,55	432.124,18	565.814,27	683.723,16	850.759,94	1.005.768,10
IRAP	358.977,83	388.351,86	412.110,81	433.256,94	462.308,89	489.247,10
<b>RISULTATO ECONOMICO NETTO</b>	<b>478.312,75</b>	<b>980.041,38</b>	<b>1.379.634,36</b>	<b>1.731.866,39</b>	<b>2.231.764,26</b>	<b>2.695.685,21</b>

IRES  
IRAP

<b>CONTO ECONOMICO</b>	2034	2035	2036	2037	2038	2039
RICAVI DA TARIFFA	48.862.713,90	50.670.634,31	52.545.447,78	54.489.629,35	56.505.745,64	58.596.458,22
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTI ATTIVI CONTRIBUTI PUBBLICI	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI DA ALTRE ATTIVITÀ IDRICHE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
ALTRI RICAVI SII						
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>49.166.713,90</b>	<b>50.974.634,31</b>	<b>52.849.447,78</b>	<b>54.793.629,35</b>	<b>56.809.745,64</b>	<b>58.900.458,22</b>
MATERIE PRIME	20.111.924,55	21.356.463,29	22.688.119,74	24.112.992,14	25.637.605,61	27.268.942,03
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI	12.298.906,15	12.298.906,15	12.298.906,15	12.298.906,15	12.298.906,15	12.298.906,15
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.294.295,95	1.294.295,95	1.294.295,95	1.294.295,95	1.294.295,95	1.294.295,95
PERSONALE	6.654.477,02	6.754.294,17	6.855.608,58	6.958.442,71	7.062.819,35	7.168.761,64
ACCANTONAMENTO TFR	492.924,22	500.318,09	507.822,86	515.440,20	523.171,80	531.019,38
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	172.485,41	172.485,41	172.485,41	172.485,41	172.485,41	172.485,41
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>41.025.013,30</b>	<b>42.376.763,06</b>	<b>43.817.238,69</b>	<b>45.352.562,57</b>	<b>46.989.284,28</b>	<b>48.734.410,57</b>
<b>MOL</b>	<b>8.141.700,60</b>	<b>8.597.871,26</b>	<b>9.032.209,09</b>	<b>9.441.066,78</b>	<b>9.820.461,35</b>	<b>10.166.047,66</b>
AMMORTAMENTI IMMOB IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI IMMOB MATERIALI	1.124.259,59	1.159.858,64	1.312.199,21	1.396.276,41	1.453.082,90	1.489.267,90
ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE	40.366,61	41.852,58	43.393,52	44.991,48	46.648,56	48.366,95
PERDITA SU CREDITI	524.765,98	544.083,49	564.115,74	584.889,19	606.431,25	628.770,38
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>6.452.308,41</b>	<b>6.852.076,55</b>	<b>7.112.500,62</b>	<b>7.414.909,71</b>	<b>7.714.298,64</b>	<b>7.999.642,43</b>
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	-1.703.513,82	-1.641.936,58	-1.575.285,39	-1.503.142,14	-1.425.054,28	-1.340.531,98
INTERESSI PASSIVI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO	1.928,62	1.201,40	2.035,04	4.596,83	7.629,73	10.615,28
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>4.750.723,21</b>	<b>5.211.341,37</b>	<b>5.539.250,27</b>	<b>5.916.364,40</b>	<b>6.296.874,09</b>	<b>6.669.725,74</b>
IRES	1.140.173,57	1.250.721,93	1.329.420,07	1.419.927,46	1.511.249,78	1.600.734,18
IRAP	512.738,93	532.280,71	546.448,61	562.315,41	578.126,90	593.454,07
<b>RISULTATO ECONOMICO NETTO</b>	<b>3.097.810,71</b>	<b>3.428.338,73</b>	<b>3.663.381,60</b>	<b>3.934.121,53</b>	<b>4.207.497,41</b>	<b>4.475.537,49</b>

IRES  
IRAP

<b>CONTO ECONOMICO</b>	2040	2041	2042	2043	2044	2045
RICAVI DA TARIFFA	60.764.527,18	63.012.814,68	65.344.288,83	67.762.027,51	70.269.222,53	72.869.183,77
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTI ATTIVI CONTRIBUTI PUBBLICI	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI DA ALTRE ATTIVITA' IDRICHE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
ALTRI RICAVI SII						
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>61.068.527,18</b>	<b>63.316.814,68</b>	<b>65.648.288,83</b>	<b>68.066.027,51</b>	<b>70.573.222,53</b>	<b>73.173.183,77</b>
MATERIE PRIME	29.014.471,99	30.882.189,06	32.880.646,31	35.018.995,58	37.307.029,29	39.755.225,36
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI	12.298.906,15	12.298.906,15	12.298.906,15	12.298.906,15	12.298.906,15	12.298.906,15
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.294.295,95	1.294.295,95	1.294.295,95	1.294.295,95	1.294.295,95	1.294.295,95
PERSONALE	7.276.293,07	7.385.437,47	7.496.219,03	7.608.662,31	7.722.792,25	7.838.634,13
ACCANTONAMENTO TFR	538.984,67	547.069,44	555.275,48	563.604,62	572.058,68	580.639,57
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	172.485,41	172.485,41	172.485,41	172.485,41	172.485,41	172.485,41
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>50.595.437,25</b>	<b>52.580.383,47</b>	<b>54.697.828,33</b>	<b>56.956.950,02</b>	<b>59.367.567,73</b>	<b>61.940.186,57</b>
<b>MOL</b>	<b>10.473.089,93</b>	<b>10.736.431,21</b>	<b>10.950.460,49</b>	<b>11.109.077,50</b>	<b>11.205.654,80</b>	<b>11.232.997,20</b>
AMMORTAMENTI IMMOB IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI IMMOB MATERIALI	1.545.675,07	1.620.386,37	1.648.029,59	1.701.585,59	1.530.140,70	1.602.785,30
ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE	50.148,93	51.996,83	53.913,11	55.900,30	57.961,00	60.097,96
PERDITA SU CREDITI	651.936,04	675.958,84	700.870,48	726.703,86	753.493,06	781.273,47
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>8.225.329,89</b>	<b>8.388.089,16</b>	<b>8.547.647,30</b>	<b>8.624.887,75</b>	<b>8.864.060,04</b>	<b>8.788.840,47</b>
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	-1.249.045,05	-1.150.019,59	-1.042.834,43	-926.817,22	-801.240,19	-665.315,61
INTERESSI PASSIVI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO	13.747,08	17.572,65	21.531,25	24.949,14	27.988,43	31.284,02
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>6.990.031,92</b>	<b>7.255.642,22</b>	<b>7.526.344,12</b>	<b>7.723.019,67</b>	<b>8.090.808,27</b>	<b>8.154.808,88</b>
IRES	1.677.607,66	1.741.354,13	1.806.322,59	1.853.524,72	1.941.793,99	1.957.154,13
IRAP	606.519,10	617.195,41	627.813,40	635.288,56	649.147,72	650.815,33
<b>RISULTATO ECONOMICO NETTO</b>	<b>4.705.905,16</b>	<b>4.897.092,67</b>	<b>5.092.208,13</b>	<b>5.234.206,38</b>	<b>5.499.866,57</b>	<b>5.546.839,42</b>

IRES  
IRAP

<b>CONTO ECONOMICO</b>	2046	2047	2048	2049	2050	2051
RICAVI DA TARIFFA	75.565.343,57	78.361.261,28	81.260.627,94	84.267.271,18	87.385.160,21	90.618.411,14
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTI ATTIVI CONTRIBUTI PUBBLICI	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI DA ALTRE ATTIVITÀ IDRICHE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
ALTRI RICAVI SII						
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>75.869.343,57</b>	<b>78.665.261,28</b>	<b>81.564.627,94</b>	<b>84.571.271,18</b>	<b>87.689.160,21</b>	<b>90.922.411,14</b>
MATERIE PRIME	42.374.795,16	45.177.734,84	48.176.880,30	51.385.965,95	54.819.687,59	58.493.769,74
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI	12.298.906,15	12.298.906,15	12.298.906,15	12.298.906,15	12.298.906,15	12.298.906,15
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.294.295,95	1.294.295,95	1.294.295,95	1.294.295,95	1.294.295,95	1.294.295,95
PERSONALE	7.956.213,64	8.075.556,85	8.196.690,20	8.319.640,55	8.444.435,16	8.571.101,69
ACCANTONAMENTO TFR	589.349,16	598.189,40	607.162,24	616.269,67	625.513,72	634.896,42
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	172.485,41	172.485,41	172.485,41	172.485,41	172.485,41	172.485,41
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>64.686.045,47</b>	<b>67.617.168,60</b>	<b>70.746.420,25</b>	<b>74.087.563,68</b>	<b>77.655.323,97</b>	<b>81.465.455,36</b>
<b>MOL</b>	<b>11.183.298,09</b>	<b>11.048.092,68</b>	<b>10.818.207,69</b>	<b>10.483.707,50</b>	<b>10.033.836,24</b>	<b>9.456.955,78</b>
AMMORTAMENTI IMMOB IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI IMMOB MATERIALI	1.612.296,07	1.612.237,01	1.527.055,59	1.608.732,70	1.695.288,21	2.139.166,59
ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE	62.313,98	64.612,00	66.995,04	69.466,25	72.028,90	74.686,37
PERDITA SU CREDITI	810.081,75	839.955,94	870.935,48	903.061,25	936.375,68	970.922,75
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>8.698.606,29</b>	<b>8.531.287,73</b>	<b>8.353.221,59</b>	<b>7.902.447,29</b>	<b>7.330.143,45</b>	<b>6.272.180,07</b>
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	-518.190,85	-358.943,01	-186.573,14	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO	34.875,79	38.068,63	40.146,74	39.710,74	38.481,84	41.830,07
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>8.215.291,23</b>	<b>8.210.413,36</b>	<b>8.206.795,19</b>	<b>7.942.158,03</b>	<b>7.368.625,29</b>	<b>6.314.010,15</b>
IRES	1.971.669,89	1.970.499,21	1.969.630,84	1.906.117,93	1.768.470,07	1.515.362,44
IRAP	651.968,22	650.186,81	648.059,37	635.370,61	618.017,69	581.800,76
<b>RISULTATO ECONOMICO NETTO</b>	<b>5.591.653,11</b>	<b>5.589.727,34</b>	<b>5.589.104,98</b>	<b>5.400.669,49</b>	<b>4.982.137,53</b>	<b>4.216.846,96</b>

IRES  
IRAP

STATO PATRIMONIALE	2021	2022	2023	2024	2025
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>1.947.342,95</b>	<b>3.788.894,07</b>	<b>14.850.957,02</b>	<b>17.690.578,90</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		55.131,18	41.348,39	897.625,55	666.327,76
immobilizzazioni immateriali in corso		380.000,00	760.000,00	-	-
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.254.206,76	1.097.316,73	8.990.803,04	10.771.135,11
immobilizzazioni materiali in corso		258.005,00	1.890.228,96	4.962.528,43	6.253.116,03
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>370.000,00</b>	-	-	-
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		370.000,00	-	-	-
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>3.738.054,64</b>	<b>7.701.615,47</b>	<b>11.103.978,85</b>	<b>11.218.911,12</b>
DISPONIBILITÀ ECONOMICHE		-	-	-	-
RIMANENZE PRODOTTI FINITI		-	-	-	-
RIMANENZE MATERIE PRIME		-	-	-	-
LIQUIDITÀ DIFFERITE		2.357.440,44	4.714.880,88	5.618.201,17	5.833.077,35
CREDITI IVA		1.336.722,02	2.784.206,37	4.957.178,15	3.086.965,89
LIQUIDITÀ IMMEDIATE		43.892,18	202.528,22	528.599,54	2.298.867,87
TOTALE IMPIEGHI		6.055.397,59	11.490.509,54	25.954.935,87	28.909.490,01
<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>1.182.786,04</b>	<b>1.436.633,51</b>	<b>1.913.178,42</b>	<b>2.059.585,18</b>
CAPITALE SOCIALE		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RISULTATI ECONOMICI PREGRESSI		-	182.786,04	436.633,51	913.178,42
RISULTATO ECONOMICO		182.786,04	253.847,47	476.544,91	146.406,76
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO		-	-	732.500,00	1.838.000,00
CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO		-	-	-	-
FONDO TFR		126.963,76	380.891,28	688.798,80	1.039.509,14
DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE		-	3.750.000,00	13.750.000,00	21.050.814,41
DEBITI VERSO FORNITORI		4.581.566,56	5.621.345,52	8.398.423,11	2.512.610,69
DEBITI TRIBUTARI		164.081,23	301.639,22	472.035,55	408.970,59
DEBITI A BREVE TERMINE		-	-	-	-
DEBITI IVA		-	-	-	-
<b>TOTALE FONTI</b>		<b>6.055.397,59</b>	<b>11.490.509,54</b>	<b>25.954.935,87</b>	<b>28.909.490,01</b>

0,00                      0,00                      0,00                      0,00

STATO PATRIMONIALE	2026	2027	2028	2029	2030
IMMOBILIZZAZIONI	20.398.720,01	22.623.210,97	23.705.929,45	24.368.378,60	25.235.949,26
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	435.029,98	217.514,99	-	-	-
immobilizzazioni immateriali in corso	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.110.841,55	16.562.971,22	19.613.693,85	21.065.437,87	22.092.963,07
immobilizzazioni materiali in corso	5.852.848,48	5.842.724,76	4.092.235,60	3.302.940,73	3.142.986,19
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-	-	-	-
ATTIVO CIRCOLANTE	11.738.236,87	11.173.855,86	10.546.068,44	10.982.540,04	11.606.860,31
DISPONIBILITÀ ECONOMICHE	-	-	-	-	-
RIMANENZE PRODOTTI FINITI	-	-	-	-	-
RIMANENZE MATERIE PRIME	-	-	-	-	-
LIQUIDITÀ DIFFERITE	6.047.380,66	6.269.613,20	6.500.068,34	6.739.050,32	6.986.874,64
CREDITI IVA	3.098.008,45	3.035.621,38	2.802.997,81	2.714.390,67	2.801.350,48
LIQUIDITÀ IMMEDIATE	2.592.847,76	1.868.621,28	1.243.002,29	1.529.099,05	1.818.635,20
TOTALE IMPIEGHI	32.136.956,88	33.797.066,83	34.251.997,89	35.350.918,64	36.842.809,57
PATRIMONIO NETTO	2.294.283,01	2.625.174,29	3.103.487,04	4.083.528,41	5.463.162,78
CAPITALE SOCIALE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RISULTATI ECONOMICI PREGRESSI	1.059.585,18	1.294.283,01	1.625.174,29	2.103.487,04	3.083.528,41
RISULTATO ECONOMICO	234.697,83	330.891,27	478.312,75	980.041,38	1.379.634,36
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	2.184.000,00	2.130.000,00	2.076.000,00	2.022.000,00	1.968.000,00
CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO	-	-	-	-	-
FONDO TFR	1.425.909,18	1.844.509,18	2.295.309,18	2.752.871,18	3.217.296,61
DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE	23.215.888,13	24.103.363,94	23.638.670,82	23.135.686,98	22.591.257,28
DEBITI VERSO FORNITORI	2.537.421,55	2.549.677,24	2.515.145,47	2.536.356,02	2.625.167,83
DEBITI TRIBUTARI	479.455,01	544.342,19	623.385,39	820.476,05	977.925,08
DEBITI A BREVE TERMINE	-	-	-	-	-
DEBITI IVA	-	-	-	-	-
TOTALE FONTI	32.136.956,88	33.797.066,83	34.251.997,89	35.350.918,64	36.842.809,57


0,00                      0,00                      0,00                      0,00                      0,00

STATO PATRIMONIALE	2031	2032	2033	2034	2035
IMMOBILIZZAZIONI	27.672.904,77	29.907.661,03	30.575.392,50	33.732.357,75	37.224.999,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-
immobilizzazioni immateriali in corso	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.366.122,88	23.896.016,18	27.689.727,73	28.656.868,14	29.085.539,04
immobilizzazioni materiali in corso	5.306.781,89	6.011.644,85	2.885.664,77	5.075.489,61	8.139.459,96
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-	-	-	-
ATTIVO CIRCOLANTE	11.079.904,12	11.113.016,06	13.014.695,75	13.101.316,68	12.937.355,28
DISPONIBILITÀ ECONOMICHE	-	-	-	-	-
RIMANENZE PRODOTTI FINITI	-	-	-	-	-
RIMANENZE MATERIE PRIME	-	-	-	-	-
LIQUIDITÀ DIFFERITE	7.243.868,45	7.510.371,03	7.786.734,21	8.073.322,83	8.370.515,23
CREDITI IVA	3.209.727,13	3.190.540,84	2.890.050,45	3.508.672,73	3.683.359,72
LIQUIDITÀ IMMEDIATE	626.308,54	412.104,19	2.337.911,08	1.519.321,12	883.480,33
TOTALE IMPIEGHI	38.752.808,89	41.020.677,09	43.590.088,25	46.833.674,43	50.162.354,28
PATRIMONIO NETTO	7.195.029,17	9.426.793,43	12.122.478,65	15.220.289,36	18.648.628,09
CAPITALE SOCIALE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RISULTATI ECONOMICI PREGRESSI	4.463.162,78	6.195.029,17	8.426.793,43	11.122.478,65	14.220.289,36
RISULTATO ECONOMICO	1.731.866,39	2.231.764,26	2.695.685,21	3.097.810,71	3.428.338,73
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	1.914.000,00	1.860.000,00	1.806.000,00	1.752.000,00	1.698.000,00
CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO	-	-	-	-	-
FONDO TFR	3.688.688,42	4.167.151,11	4.652.790,74	5.145.714,96	5.646.033,05
DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE	22.001.966,57	21.364.118,31	20.673.711,35	19.926.414,85	19.117.541,13
DEBITI VERSO FORNITORI	2.836.144,62	2.889.545,41	2.840.092,32	3.136.342,76	3.269.149,37
DEBITI TRIBUTARI	1.116.980,10	1.313.068,83	1.495.015,20	1.652.912,50	1.783.002,64
DEBITI A BREVE TERMINE	-	-	-	-	-
DEBITI IVA	-	-	-	-	-
TOTALE FONTI	38.752.808,89	41.020.677,09	43.590.088,25	46.833.674,43	50.162.354,28

0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

STATO PATRIMONIALE	2036	2037	2038	2039	2040
IMMOBILIZZAZIONI	38.268.691,26	38.747.266,51	38.950.214,62	39.727.924,93	39.956.885,94
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-
immobilizzazioni immateriali in corso	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	34.747.259,98	35.682.063,19	36.609.683,61	36.489.415,71	36.886.802,67
immobilizzazioni materiali in corso	3.521.431,28	3.065.203,32	2.340.531,01	3.238.509,22	3.070.083,27
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-	-	-	-
ATTIVO CIRCOLANTE	15.148.897,47	18.302.165,26	21.964.589,58	25.318.266,66	29.271.370,49
DISPONIBILITÀ ECONOMICHE	-	-	-	-	-
RIMANENZE PRODOTTI FINITI	-	-	-	-	-
RIMANENZE MATERIE PRIME	-	-	-	-	-
LIQUIDITÀ DIFFERITE	8.678.703,74	8.998.295,24	9.329.711,61	9.673.390,39	10.029.785,29
CREDITI IVA	3.283.588,94	3.296.813,95	3.382.476,75	3.666.707,88	3.725.602,31
LIQUIDITÀ IMMEDIATE	3.186.604,79	6.007.056,07	9.252.401,22	11.978.168,39	15.515.982,89
TOTALE IMPIEGHI	53.417.588,73	57.049.431,77	60.914.804,20	65.046.191,60	69.228.256,42
PATRIMONIO NETTO	22.312.009,69	26.246.131,22	30.453.628,64	34.929.166,13	39.635.071,28
CAPITALE SOCIALE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RISULTATI ECONOMICI PREGRESSI	17.648.628,09	21.312.009,69	25.246.131,22	29.453.628,64	33.929.166,13
RISULTATO ECONOMICO	3.663.381,60	3.934.121,53	4.207.497,41	4.475.537,49	4.705.905,16
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	1.644.000,00	1.590.000,00	1.536.000,00	1.482.000,00	1.428.000,00
CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO	-	-	-	-	-
FONDO TFR	6.153.855,91	6.669.296,11	7.192.467,91	7.723.487,29	8.262.471,96
DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE	18.242.016,21	17.294.348,04	16.268.592,01	15.158.313,68	13.956.548,42
DEBITI VERSO FORNITORI	3.189.838,25	3.267.413,53	3.374.738,97	3.559.036,25	3.662.037,99
DEBITI TRIBUTARI	1.875.868,67	1.982.242,87	2.089.376,68	2.194.188,25	2.284.126,77
DEBITI A BREVE TERMINE	-	-	-	-	-
DEBITI IVA	-	-	-	-	-
TOTALE FONTI	53.417.588,73	57.049.431,77	60.914.804,20	65.046.191,60	69.228.256,42

0,00      0,00      0,00      0,00      0,00



STATO PATRIMONIALE	2041	2042	2043	2044	2045
IMMOBILIZZAZIONI	39.666.488,43	39.655.833,84	40.344.353,25	41.280.868,57	41.610.259,67
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-
immobilizzazioni immateriali in corso	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.857.310,69	37.167.658,84	37.167.673,25	37.210.682,55	38.814.957,25
immobilizzazioni materiali in corso	1.809.177,74	2.488.175,00	3.176.680,00	4.070.186,02	2.795.302,42
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-	-	-	-
ATTIVO CIRCOLANTE	33.842.526,81	38.303.796,96	42.127.395,72	45.855.713,38	49.988.626,09
DISPONIBILITÀ ECONOMICHE	-	-	-	-	-
RIMANENZE PRODOTTI FINITI	-	-	-	-	-
RIMANENZE MATERIE PRIME	-	-	-	-	-
LIQUIDITÀ DIFFERITE	10.399.366,80	10.782.622,82	11.180.059,32	11.592.200,96	12.019.591,85
CREDITI IVA	3.813.848,93	4.087.987,06	4.482.250,63	4.751.739,77	4.912.761,26
LIQUIDITÀ IMMEDIATE	19.629.311,09	23.433.187,08	26.465.085,77	29.511.772,65	33.056.272,98
TOTALE IMPIEGHI	73.509.015,25	77.959.630,80	82.471.748,96	87.136.581,95	91.598.885,76
PATRIMONIO NETTO	44.532.163,96	49.624.372,09	54.858.578,47	60.358.445,04	65.905.284,46
CAPITALE SOCIALE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RISULTATI ECONOMICI PROGRESSI	38.635.071,28	43.532.163,96	48.624.372,09	53.858.578,47	59.358.445,04
RISULTATO ECONOMICO	4.897.092,67	5.092.208,13	5.234.206,38	5.499.866,57	5.546.839,42
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	1.374.000,00	1.320.000,00	1.266.000,00	1.212.000,00	1.158.000,00
CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO	-	-	-	-	-
FONDO TFR	8.809.541,41	9.364.816,89	9.928.421,51	10.500.480,19	11.081.119,76
DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE	12.655.757,70	11.247.781,82	9.723.788,74	8.074.218,62	6.288.723,92
DEBITI VERSO FORNITORI	3.779.002,64	3.968.524,01	4.206.146,97	4.400.496,40	4.557.788,16
DEBITI TRIBUTARI	2.358.549,55	2.434.135,99	2.488.813,28	2.590.941,70	2.607.969,46
DEBITI A BREVE TERMINE	-	-	-	-	-
DEBITI IVA	-	-	-	-	-
TOTALE FONTI	73.509.015,25	77.959.630,80	82.471.748,96	87.136.581,95	91.598.885,76


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

STATO PATRIMONIALE	2046	2047	2048	2049	2050
IMMOBILIZZAZIONI	41.681.013,98	42.327.819,25	44.056.016,02	50.875.618,38	55.998.455,18
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-
immobilizzazioni immateriali in corso	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.928.913,21	39.454.776,96	39.155.721,38	40.837.073,25	42.362.205,18
immobilizzazioni materiali in corso	2.752.100,77	2.873.042,29	4.900.294,65	10.038.545,13	13.636.250,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-	-	-	-
ATTIVO CIRCOLANTE	54.322.754,25	57.992.766,71	60.467.989,57	60.224.070,04	60.649.761,38
DISPONIBILITÀ ECONOMICHE	-	-	-	-	-
RIMANENZE PRODOTTI FINITI	-	-	-	-	-
RIMANENZE MATERIE PRIME	-	-	-	-	-
LIQUIDITÀ DIFFERITE	12.462.796,20	12.922.399,11	13.399.007,33	13.893.250,06	14.405.779,76
CREDITI IVA	5.164.642,92	5.628.416,09	6.217.457,64	7.760.870,36	7.850.254,00
LIQUIDITÀ IMMEDIATE	36.695.315,13	39.441.951,50	40.851.524,60	38.569.949,63	38.393.727,62
TOTALE IMPIEGHI	96.003.768,22	100.320.585,96	104.524.005,59	111.099.688,42	116.648.216,55
PATRIMONIO NETTO	71.496.937,57	77.086.664,91	82.675.769,89	88.076.439,38	93.058.576,91
CAPITALE SOCIALE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RISULTATI ECONOMICI PREGRESSI	64.905.284,46	70.496.937,57	76.086.664,91	81.675.769,89	87.076.439,38
RISULTATO ECONOMICO	5.591.653,11	5.589.727,34	5.589.104,98	5.400.669,49	4.982.137,53
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	1.104.000,00	1.050.000,00	996.000,00	942.000,00	888.000,00
CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO	-	-	-	-	-
FONDO TFR	11.670.468,91	12.268.658,31	12.875.820,55	13.492.090,22	14.117.603,93
DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE	4.356.104,47	2.264.237,17	0,00	0,00	0,00
DEBITI VERSO FORNITORI	4.752.619,16	5.030.339,56	5.358.724,95	6.047.670,29	6.197.547,95
DEBITI TRIBUTARI	2.623.638,12	2.620.686,01	2.617.690,21	2.541.488,54	2.386.487,76
DEBITI A BREVE TERMINE	-	-	-	-	-
DEBITI IVA	-	-	-	-	-
TOTALE FONTI	96.003.768,22	100.320.585,96	104.524.005,59	111.099.688,42	116.648.216,55

0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	2051
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>53.859.288,59</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-
immobilizzazioni immateriali in corso	-
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	53.859.288,59
immobilizzazioni materiali in corso	-
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>-</b>
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>67.038.932,30</b>
DISPONIBILITÀ ECONOMICHE	-
RIMANENZE PRODOTTI FINITI	-
RIMANENZE MATERIE PRIME	-
<b>LIQUIDITÀ DIFFERITE</b>	<b>14.937.273,06</b>
<b>CREDITI IVA</b>	<b>6.835.239,48</b>
<b>LIQUIDITÀ IMMEDIATE</b>	<b>45.266.419,75</b>
<b>TOTALE IMPIEGHI</b>	<b>120.898.220,88</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>97.275.423,86</b>
CAPITALE SOCIALE	1.000.000,00
RISULTATI ECONOMICI PREGRESSI	92.058.576,91
RISULTATO ECONOMICO	4.216.846,96
<b>CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO</b>	<b>834.000,00</b>
<b>CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO</b>	<b>-</b>
<b>FONDO TFR</b>	<b>14.752.500,36</b>
<b>DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>0,00</b>
DEBITI VERSO FORNITORI	5.939.133,47
DEBITI TRIBUTARI	2.097.163,19
DEBITI A BREVE TERMINE	-
DEBITI IVA	-
<b>TOTALE FONTI</b>	<b>120.898.220,88</b>

0,00



FLUSSO DI CASSA	2021	2022	2023	2024	2025
<b>SALDO DI TESORERIA INIZIALE</b>			<b>43.892,18</b>	<b>202.528,22</b>	<b>528.599,54</b>
MOL		682.538,99	1.365.077,98	3.403.720,71	3.912.682,67
ACCANTONAMNETO AL TER		126.963,76	253.927,52	307.907,52	350.710,34
PERDITA SU CREDITI		-153.233,63	-306.467,26	-365.183,08	-379.150,03
LIQUIDAZIONE TER		0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTO PUBBLICO		0,00	0,00	-17.500,00	-44.500,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI		0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME		0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO		2.212.338,91	-1.341.235,88	1.845.666,29	-6.129.853,99
IMPOSTE		0,00	-164.081,23	-301.639,22	-472.035,55
INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO		21,95	123,21	365,56	1.413,73
VARIAZIONE CREDITO IVA		-1.336.722,02	-1.447.484,35	-2.172.971,78	1.870.212,26
<b>SALDO DI TESORERIA GESTIONE CORRENTE</b>		<b>1.531.907,96</b>	<b>-1.596.247,82</b>	<b>2.902.894,21</b>	<b>-361.921,02</b>
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		448.913,98	380.000,00	854.885,66	0,00
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.669.101,80	1.632.223,96	11.136.409,01	4.039.025,51
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DI TESORERIA DOPO GESTIONE INVESTIMENTI</b>		<b>-586.107,82</b>	<b>-3.608.471,78</b>	<b>-9.088.400,46</b>	<b>-4.400.946,53</b>
EROGAZIONE FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE		-	3.750.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI		0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE		630.000,00	370.000,00	750.000,00	1.150.000,00
<b>SALDO DI TESORERIA DISPONIBILE PER I RIMBORSI</b>		<b>43.892,18</b>	<b>511.528,22</b>	<b>1.661.599,54</b>	<b>4.249.053,47</b>
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA CAPITALE)		0,00	0,00	0,00	199.185,59
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA INTERESSI)		0,00	309.000,00	1.133.000,00	1.751.000,00
<b>SALDO DI TESORERIA FINALE</b>		<b>43.892,18</b>	<b>202.528,22</b>	<b>528.599,54</b>	<b>2.298.867,87</b>

0,00      43.892,18      202.528,22      528.599,54

FLUSSO DI CASSA	2026	2027	2028	2029
<b>SALDO DI TESORERIA INIZIALE</b>	<b>2.298.867,87</b>	<b>2.592.847,76</b>	<b>1.868.621,28</b>	<b>1.243.002,29</b>
MOI	4.395.383,10	4.743.120,16	5.114.013,62	5.640.482,95
ACCANTONAMINETO AL TFR	386.400,04	418.600,00	450.800,00	457.562,00
PERDITA SU CREDITI	-393.079,74	-407.524,86	-422.504,44	-438.038,27
LIQUIDAZIONE TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTO PUBBLICO	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	-219.729,36	-241.324,91	-297.487,25	-251.466,69
IMPOSTE	-408.970,59	-479.455,01	-544.342,19	-623.385,39
INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO	2.445,86	2.230,73	1.555,81	1.386,05
VARIAZIONE CREDITO IVA	-11.042,56	62.387,07	232.623,57	88.607,14
<b>SALDO DI TESORERIA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>5.996.274,62</b>	<b>6.636.880,94</b>	<b>6.349.280,40</b>	<b>6.064.150,09</b>
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.027.913,48	3.639.746,28	2.655.467,80	2.084.240,73
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DI TESORERIA DOPO GESTIONE INVESTIMENTI</b>	<b>1.968.361,14</b>	<b>2.997.134,66</b>	<b>3.693.812,60</b>	<b>3.979.909,36</b>
EROGAZIONE FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE	2.500.000,00	1.250.000,00	-	-
EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI	400.000,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DI TESORERIA DISPONIBILE PER I RIMBORSI</b>	<b>4.868.361,14</b>	<b>4.247.134,66</b>	<b>3.693.812,60</b>	<b>3.979.909,36</b>
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA CAPITALE)	334.926,27	362.524,20	464.693,12	502.983,83
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA INTERESSI)	1.940.587,11	2.015.989,18	1.986.117,19	1.947.826,48
<b>SALDO DI TESORERIA FINALE</b>	<b>2.592.847,76</b>	<b>1.868.621,28</b>	<b>1.243.002,29</b>	<b>1.529.099,05</b>

2.298.867,87      2.592.847,76      1.868.621,28      1.243.002,29

FLUSSO DI CASSA	2030	2031	2032	2033
<b>SALDO DI TESORERIA INIZIALE</b>	<b>1.529.099,05</b>	<b>1.818.635,20</b>	<b>626.308,54</b>	<b>412.104,19</b>
MOL	6.161.222,21	6.674.136,06	7.176.918,07	7.667.033,45
ACCANTONAMNETO AL TFR	464.425,43	471.391,81	478.462,69	485.639,63
PERDITA SU CREDITI	-454.146,85	-470.851,45	-488.174,12	-506.137,72
LIQUIDAZIONE TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTO PUBBLICO	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	-193.946,88	-82.236,36	-250.653,65	-364.749,95
IMPOSTE	-820.476,05	-977.925,08	-1.116.980,10	-1.313.068,83
INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO	1.673,87	1.222,47	519,21	1.375,01
VARIAZIONE CREDITO IVA	-86.959,81	-408.376,65	19.186,29	300.490,39
<b>SALDO DI TESORERIA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>6.546.890,97</b>	<b>6.971.996,00</b>	<b>6.391.586,93</b>	<b>6.628.686,16</b>
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.277.445,46	3.894.877,16	3.528.672,43	1.839.964,77
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DI TESORERIA DOPO GESTIONE INVESTIMENTI</b>	<b>4.269.445,51</b>	<b>3.077.118,85</b>	<b>2.862.914,50</b>	<b>4.788.721,39</b>
EROGAZIONE FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE	-	-	-	-
EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DI TESORERIA DISPONIBILE PER I RIMBORSI</b>	<b>4.269.445,51</b>	<b>3.077.118,85</b>	<b>2.862.914,50</b>	<b>4.788.721,39</b>
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA CAPITALE)	544.429,70	589.290,71	637.848,26	690.406,96
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA INTERESSI)	1.906.380,61	1.861.519,60	1.812.962,05	1.760.403,35
<b>SALDO DI TESORERIA FINALE</b>	<b>1.818.635,20</b>	<b>626.308,54</b>	<b>412.104,19</b>	<b>2.337.911,08</b>

1.529.099,05 1.818.635,20 626.308,54 412.104,19

	2034	2035	2036	2037
<b>FLUSSO DI CASSA</b>				
<b>SALDO DI TESORERIA INIZIALE</b>	<b>2.337.911,08</b>	<b>1.519.321,12</b>	<b>883.480,33</b>	<b>3.186.604,79</b>
MOL	8.141.700,60	8.597.871,26	9.032.209,09	9.441.066,78
ACCANTONAMNETO AL TFR	492.924,22	500.318,09	507.822,86	515.440,20
PERDITA SU CREDITI	-524.765,98	-544.083,49	-564.115,74	-584.889,19
LIQUIDAZIONE TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTO PUBBLICO	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	-30.704,79	-206.238,36	-430.893,15	-287.007,69
IMPOSTE	-1.495.015,20	-1.652.912,50	-1.783.002,64	-1.875.868,67
INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO	1.928,62	1.201,40	2.035,04	4.596,83
VARIAZIONE CREDITO IVA	-618.622,28	-174.686,99	399.770,78	-13.225,01
<b>SALDO DI TESORERIA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>8.251.356,27</b>	<b>7.986.790,52</b>	<b>7.993.306,56</b>	<b>10.332.718,04</b>
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.281.224,84	4.652.499,89	2.355.891,47	1.874.851,66
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DI TESORERIA DOPO GESTIONE INVESTIMENTI</b>	<b>3.970.131,43</b>	<b>3.334.290,64</b>	<b>5.637.415,09</b>	<b>8.457.866,38</b>
EROGAZIONE FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE	-	-	-	-
EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DI TESORERIA DISPONIBILE PER I RIMBORSI</b>	<b>3.970.131,43</b>	<b>3.334.290,64</b>	<b>5.637.415,09</b>	<b>8.457.866,38</b>
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA CAPITALE)	747.296,49	808.873,72	875.524,92	947.668,17
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA INTERESSI)	1.703.513,82	1.641.936,58	1.575.285,39	1.503.142,14
<b>SALDO DI TESORERIA FINALE</b>	<b>1.519.321,12</b>	<b>883.480,33</b>	<b>3.186.604,79</b>	<b>6.007.056,07</b>

2.337.911,08 1.519.321,12 883.480,33 3.186.604,79



	2038	2039	2040	2041
<b>FLUSSO DI CASSA</b>				
<b>SALDO DI TESORERIA INIZIALE</b>	<b>6.007.056,07</b>	<b>9.252.401,22</b>	<b>11.978.168,39</b>	<b>15.515.982,89</b>
MOL	9.820.461,35	10.166.047,66	10.473.089,93	10.736.431,21
ACCANTONAMNETO AL TFR	523.171,80	531.019,38	538.984,67	547.069,44
PERDITA SU CREDITI	-606.431,25	-628.770,38	-651.936,04	-675.958,84
LIQUIDAZIONE TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTO PUBBLICO	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	-270.739,50	-207.748,45	-303.542,08	-304.613,70
IMPOSTE	-1.982.242,87	-2.089.376,68	-2.194.188,25	-2.284.126,77
INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO	7.629,73	10.615,28	13.747,08	17.572,65
VARIAZIONE CREDITO IVA	-85.662,79	-284.231,14	-58.894,43	-88.246,62
<b>SALDO DI TESORERIA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>13.359.242,54</b>	<b>16.695.956,91</b>	<b>19.741.429,27</b>	<b>23.410.110,27</b>
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.656.031,01	2.266.978,21	1.774.636,07	1.329.988,87
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DI TESORERIA DOPO GESTIONE INVESTIMENTI</b>	<b>11.703.211,53</b>	<b>14.428.978,70</b>	<b>17.966.793,20</b>	<b>22.080.121,40</b>
EROGAZIONE FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE	-	-	-	-
EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DI TESORERIA DISPONIBILE PER I RIMBORSI</b>	<b>11.703.211,53</b>	<b>14.428.978,70</b>	<b>17.966.793,20</b>	<b>22.080.121,40</b>
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA CAPITALE)	1.025.756,03	1.110.278,33	1.201.765,26	1.300.790,72
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA INTERESSI)	1.425.054,28	1.340.531,98	1.249.045,05	1.150.019,59
<b>SALDO DI TESORERIA FINALE</b>	<b>9.252.401,22</b>	<b>11.978.168,39</b>	<b>15.515.982,89</b>	<b>19.629.311,09</b>


6.007.056,07 9.252.401,22 11.978.168,39 15.515.982,89

	2042	2043	2044	2045
<b>FLUSSO DI CASSA</b>				
<b>SALDO DI TESORERIA INIZIALE</b>	<b>19.629.311,09</b>	<b>23.433.187,08</b>	<b>26.465.085,77</b>	<b>29.511.772,65</b>
MOI	10.950.460,49	11.109.077,50	11.205.654,80	11.232.997,20
ACCANTONAMNETO AL TFR	555.275,48	563.604,62	572.058,68	580.639,57
PERDITA SU CREDITI	-700.870,48	-726.703,86	-753.493,06	-781.273,47
LIQUIDAZIONE TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTO PUBBLICO	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	-247.647,76	-215.713,84	-275.753,22	-330.197,08
IMPOSTE	-2.358.549,55	-2.434.135,99	-2.488.813,28	-2.590.941,70
INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO	21.531,25	24.949,14	27.988,43	31.284,02
VARIAZIONE CREDITO IVA	-274.138,13	-394.263,57	-269.489,14	-161.021,50
<b>SALDO DI TESORERIA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>27.521.372,39</b>	<b>31.306.001,08</b>	<b>34.429.238,98</b>	<b>37.439.259,68</b>
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.637.375,00	2.390.105,00	2.466.656,02	1.932.176,40
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DI TESORERIA DOPO GESTIONE INVESTIMENTI</b>	<b>25.883.997,39</b>	<b>28.915.896,08</b>	<b>31.962.582,96</b>	<b>35.507.083,28</b>
EROGAZIONE FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE	-	-	-	-
EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DI TESORERIA DISPONIBILE PER I RIMBORSI</b>	<b>25.883.997,39</b>	<b>28.915.896,08</b>	<b>31.962.582,96</b>	<b>35.507.083,28</b>
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA CAPITALE)	1.407.975,87	1.523.993,09	1.649.570,12	1.785.494,69
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA INTERESSI)	1.042.834,43	926.817,22	801.240,19	665.315,61
<b>SALDO DI TESORERIA FINALE</b>	<b>23.433.187,08</b>	<b>26.465.085,77</b>	<b>29.511.772,65</b>	<b>33.056.272,98</b>

19.629.311,09 23.433.187,08 26.465.085,77 29.511.772,65

	2046	2047	2048	2049
<b>FLUSSO DI CASSA</b>				
<b>SALDO DI TESORERIA INIZIALE</b>	<b>33.056.272,98</b>	<b>36.695.315,13</b>	<b>39.441.951,50</b>	<b>40.851.524,60</b>
MOL	11.183.298,09	11.048.092,68	10.818.207,69	10.483.707,50
ACCANTONAMINETO AL TFR	589.349,16	598.189,40	607.162,24	616.269,67
PERDITA SU CREDITI	-810.081,75	-839.955,94	-870.935,48	-903.061,25
LIQUIDAZIONE TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTO PUBBLICO	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	-310.687,34	-246.494,50	-215.217,87	125.236,37
IMPOSTE	-2.607.969,46	-2.623.638,12	-2.620.686,01	-2.617.690,21
INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO	34.875,79	38.068,63	40.146,74	39.710,74
VARIAZIONE CREDITO IVA	-251.881,65	-463.773,18	-589.041,55	-1.543.412,71
<b>SALDO DI TESORERIA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>40.829.175,82</b>	<b>44.151.804,10</b>	<b>46.557.587,26</b>	<b>46.998.284,69</b>
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.683.050,39	2.259.042,29	3.255.252,36	8.428.335,07
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DI TESORERIA DOPO GESTIONE INVESTIMENTI</b>	<b>39.146.125,44</b>	<b>41.892.761,81</b>	<b>43.302.334,90</b>	<b>38.569.949,63</b>
EROGAZIONE FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE	-	-	-	-
EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DI TESORERIA DISPONIBILE PER I RIMBORSI</b>	<b>39.146.125,44</b>	<b>41.892.761,81</b>	<b>43.302.334,90</b>	<b>38.569.949,63</b>
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA CAPITALE)	1.932.619,46	2.091.867,30	2.264.237,17	0,00
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA INTERESSI)	518.190,85	358.943,01	186.573,14	0,00
<b>SALDO DI TESORERIA FINALE</b>	<b>36.695.315,13</b>	<b>39.441.951,50</b>	<b>40.851.524,60</b>	<b>38.569.949,63</b>

33.056.272,98 36.695.315,13 39.441.951,50 40.851.524,60



FLUSSO DI CASSA	2050	2051
<b>SALDO DI TESORERIA INIZIALE</b>	<b>38.569.949,63</b>	<b>38.393.727,62</b>
MOL	10.033.836,24	9.456.955,78
ACCANTONAMNETO AL TFR	625.513,72	634.896,42
PERDITA SU CREDITI	-936.375,68	-970.922,75
LIQUIDAZIONE TFR	0,00	0,00
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO	0,00	0,00
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTO PUBBLICO	-54.000,00	-54.000,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI	0,00	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	0,00	0,00
VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	-434.680,94	-864.594,15
IMPOSTE	-2.541.488,54	-2.386.487,76
INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO	38.481,84	41.830,07
VARIAZIONE CREDITO IVA	-89.383,64	1.015.014,52
<b>SALDO DI TESORERIA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>45.211.852,62</b>	<b>45.266.419,75</b>
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.818.125,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
<b>SALDO DI TESORERIA DOPO GESTIONE INVESTIMENTI</b>	<b>38.393.727,62</b>	<b>45.266.419,75</b>
EROGAZIONE FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE	-	-
EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO	0,00	0,00
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00
VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE	0,00	0,00
<b>SALDO DI TESORERIA DISPONIBILE PER I RIMBORSI</b>	<b>38.393.727,62</b>	<b>45.266.419,75</b>
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA CAPITALE)	0,00	0,00
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA INTERESSI)	0,00	0,00
<b>SALDO DI TESORERIA FINALE</b>	<b>38.393.727,62</b>	<b>45.266.419,75</b>

38.569.949,63 38.393.727,62

